SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1956

(79ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » **(851)** (*D'iniziativa del senatore Angelilli*) e: « Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari » **(918)** (*D'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio)**;

« Provvidenze a favore di lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » **(852)** (*D'iniziativa del senatore Angelilli*) e: « Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi » **(917)** (*D'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione in un nuovo testo unificato)** (1):

PRESIDENTE *Pag.* 1104, 1106, 1109, 1110, 1130, 1131, 1132, 1133
ANGELILLI 1109, 1130
BARBARESCHI 1108, 1130
BITOSSI 1109, 1110, 1130, 1131, 1133
BOLOGNESI 1106, 1107, 1130, 1131
DE BOSIO 1108, 1133
FIORE . . . . . *Pag.* 1131
GRAVA 1109
MONALDI 1107, 1108, 1109, 1132
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1107, 1108, 1109, 1133
SPALLICCI, *relatore* 1105, 1109, 1133
VARALDO 1110, 1133
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 1106

« Assistenza sanitaria agli artigiani » **(1651)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)** (2):

PRESIDENTE 1110, 1111, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1128, 1129, 1133, 1134, 1135, 1141, 1143
ANGELILLI 1127, 1129
BOLOGNESI 1110, 1112, 1114, 1115, 1119, 1120, 1125, 1134, 1135, 1137, 1143
DE BOSIO . . . 1112, 1113, 1126, 1137, 1138, 1143
FIORE 1111, 1125, 1139
GRAVA, *relatore* 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1119, 1120, 1124, 1127, 1128, 1129, 1134, 1139, 1140
MANCINO 1137, 1141
MARINA 1112, 1119, 1125, 1128, 1136, 1138, 1140, 1141
MORO 1112, 1113, 1136
PETTI 1138
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1111, 1116, 1119, 1121, 1128, 1141
SPALLICCI 1112, 1113, 1125, 1137
VARALDO 1112, 1126, 1129, 1139

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Marina, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci e Varaldo.

(1) Il testo unificato assume il seguente titolo: « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

(2) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani ».

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Cesare, Vaccaro e Zane, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Negroni, Angelilli e Moro.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (851) e: « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall' Istituto nazionale della previdenza sociale » (852), d'iniziativa del senatore Angelilli; « Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi » (917) e: « Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari » (918), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge recanti provvidenze a favore dei tubercolotici.

Questi disegni di legge sono stati oggetto di un diuturno studio da parte della Commissione e in modo particolare da parte del relatore senatore Spallicci e della Sottocommissione, ai quali, credo, dobbiamo esprimere tutto il nostro apprezzamento per l'attività che hanno svolta al fine di superare gli ostacoli che si frapponevano a una soluzione accettabile da parte della Commissione.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, a seguito della dichiarata impossibilità da parte del Ministero del tesoro di far fronte all'onere previsto dai due disegni di legge che riguardano gli assistiti dei Consorzi provinciali antitubercolari, la Commissione aveva ravvisato la necessità di limitare il proprio esame ai due disegni di legge riguardanti gli assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e di accantonare quindi gli altri due. Noi ci rendevamo conto che, prevedendo una disparità di trattamento tra le due categorie di ammalati, avremmo determinato una situazione di maggior disagio negli assistiti dai Consorzi; però abbiamo ritenuto che una soluzione a favore degli assistiti dall'I.N.P.S. potesse valere come precedente per una successiva soluzione del problema degli assistiti dai Consorzi.

La Commissione poi si è trovata di fronte ad un'altra esigenza, quella di non pervenire a soluzioni che comunque potessero compromettere l'iniziativa presa dall'onorevole ministro Vigorelli per il coordinamento di tutta la materia dell'assistenza antitubercolare.

Su questi criteri informatori dell'iniziativa del Ministro del lavoro, la Cmmissione ha già avuto occasione di esprimere unanimemente il suo consenso; quindi noi eravamo già impegnati a non pregiudicare l'iniziativa stessa; e allora la soluzione è stata quella di fare uno stralcio dei due disegni di legge che riguardano gli assistiti dell'I.N.P.S., per la parte concernente le provvidenze di natura economica, e più precisamente l'indennità giornaliera durante il periodo di degenza e l'indennità post-sanatoriale, rimandando ad un tempo successivo tutti gli altri problemi.

Così si è pervenuti alla formulazione di un testo, che è stato ora distribuito e che ha, tra l'altro, il pregio di avere raccolto anche la adesione della 5ª Commissione, la quale non ha niente da eccepire sul provvedimento così limitato e circoscritto.

L'onorevole Ministro c'informa che anche il Governo consentirebbe a una soluzione di questo genere.

Non abbiamo bisogno di aprire una discussione vera e propria; non facciamo altro che riassumere, in sostanza, quello che è stato già fatto ed ampiamente dibattuto in seno alla Commissione. Se mai, potrei dare la parola al relatore perchè dica come si è pervenuti alla formulazione di quest'ultimo definitivo testo, che è il seguente:

Art. 1.

Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori as-

sicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

Art. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è elevata a lire 600 giornaliere.

La maggiorazione per i familiari di cui al primo comma dell'articolo precedente compete altresì agli assicurati aventi diritto all'indennità post-sanatoriale prevista dall'articolo 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

La indennità post-sanatoriale per gli assicurati, con o senza le maggiorazioni di cui al precedente comma, non può essere in ogni caso inferiore a lire 700 giornaliere.

Art. 3.

Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile-colonico.

Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennità e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

SPALLICCI, *relatore*. Io ho pregato l'onorevole Presidente di dispensarmi dal fare un vero e proprio intervento. Mi richiamo alle relazioni fatte precedentemente e prego la Commissione di non aprire un nuovo dibattito, che porterebbe ad un ritardo nell'approvazione del progetto, a tutto discapito della categoria alla quale vogliamo provvedere.

Eravamo partiti — appunto perciò il dibattito è stato lungo ed ampio — navigando in un cielo di speranza e avevamo creduto di poter atterrare in un grande aerodromo; siamo scesi in un campo di fortuna, però in un buon campo di fortuna.

Sono grato al Ministro che ci è venuto incontro, per evitare che questa discussione si prolungasse senza risultati. Il progettino che la Sottocommissione aveva sottoscritto, che io avevo presentato, era uno stralcio di carattere economico: io avevo tenuto presente la raccomandazione del Ministro di non pregiudicare il coordinamento generale di tutta l'assistenza per i tubercolotici; ma lo stralcio che ora è stato letto dal Presidente è ancora più scheletrico. È stato preso lo spunto da quelle che erano state le nostre proposte. Noi avevamo proposto, per il periodo di degenza, una indennità giornaliera di 350 lire invece delle 100 che erano stabilite dalla legge del 1953; nel progetto che oggi discutiamo, quest'indennità è portata a lire 300; di cui 150 saranno versate all'assistito, che è ricoverato, e l'altra metà alla persona della famiglia appositamente delegata. Quest'ultima disposizione è molto buona. Noi ritenevamo di lasciare ai tubercolotici il trattamento di famiglia vigente; qui si parla invece di assegni familiari pari a quelli del settore dell'industria, come

del resto era previsto anche in una prima stesura.

Quanto all'indennità post-sanatoriale, ciò che importa maggiormente a noi è vedere riconosciuta, come contributo base, una somma non inferiore a 700 lire; quindi lo scapolo può fruire di una somma che lo mette in condizione di poter guardare all'avvenire, almeno per un anno; per gli altri che abbiano famiglia la somma è di lire 600, più gli assegni familiari dell'industria.

Ci sono indubbiamente delle deficienze. All'articolo 3 viene stabilito che gli assistiti che usufruiscono degli assegni per l'agricoltura non possono passare all'altra categoria che usufruisce degli assegni per l'industria, per non confondere, anche dal lato amministrativo, la regolarità dei contributi. Questo stralcio dovrà valere soltanto per un semestre, ma se per quella data non avremo pronto il progetto definitivo di coordinamento, potremo provvedere a prorogarlo.

Prego quindi la Commissione di non aprire un dibattito, che indubbiamente ci porterebbe molto lontano. Tutti coloro che hanno sott'occhio questi articoli, possono avere scritte in margine le loro osservazioni, ma è opportuno rinunciare alle proposte che possono essere di intralcio ad una approvazione del progetto. In questo modo noi potremmo anche sperare che la Camera lo approvi molto celermente, prima delle feste natalizie.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che la Commissione senta anche il Ministro, per avere tutti gli elementi di giudizio.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io ho pochissime cose da dire. Mi limiterei a questi rilievi. Noi abbiamo concordato, insieme con una rappresentanza dei senatori proponenti, questo testo che ho comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ma debbo dichiarare che il Governo non ha potuto approfondire l'esame del progetto, perchè veramente in questi giorni ne è mancato il tempo. Quindi non ho potuto portarlo in Consiglio dei ministri. Ciò m'indurrebbe a chiedere un rinvio alla Commissione. Senonchè mi rendo conto che questo forse non è possibile. Il progetto dovrebbe essere approvato oggi stesso, se vogliamo che esso sia sanzionato dai due rami del Parlamento prima delle Feste, accontentando una categoria che da troppo tempo è in attesa, senza che noi siamo in grado di darle quanto vorremmo.

In queste condizioni debbo dichiarare che, se la Commissione è disposta a votare integralmente lo schema che abbiamo sott'occhio, senza introdurvi emendamenti, io mi assumo la responsabilità personale, come Ministro del lavoro, di dichiararmi d'accordo. Pregherò poi i miei colleghi del Governo di voler perdonare questo mio arbitrio, in vista del fine che mi ha indotto a compierlo.

Comunque il Ministro del lavoro si dichiara d'accordo. Se venissero però introdotti emendamenti al testo, mi troverei in imbarazzo. Torno quindi a pregarvi di non insistere in questo senso, perchè in tal caso non sarei in grado di prendere alcun impegno.

BOLOGNESI. Signor Ministro, mi dispiace di non poter accogliere la raccomandazione, fatta da lei e dal relatore, di non aprire il dibattito. Io cercherò di essere più breve possibile; ma non si può non dire qualche cosa su questo argomento, e direi anche sul modo di procedere da parte della nostra Commissione.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando scusa dell'interruzione. Alle 10 ho una riunione per la vertenza dei gasisti. Se si apre la discussione io sono costretto ad allontanarmi, lasciando il Sottosegretario di Stato. Vi ho detto francamente qual'è la situazione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ministro ha impegni, noi senz'altro dobbiamo consentirgli di attendervi. Del resto è presente il Sottosegretario, che assiste normalmente alle nostre discussioni.

(*Il ministro Vigorelli si congeda*).

BOLOGNESI. Ho lamentato il modo di procedere della nostra Commissione. Io penso che in questo modo il problema dei tubercolotici non venga risolto in maniera soddisfacente. Da due anni e mezzo si discute e i tubercolotici aspettano, e adesso dovremmo dire loro che la montagna ha partorito un topolino... morto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Un topolino che costa miliardi...

BOLOGNESI. Onorevole Sottosegretario, costa miliardi, ma dovete pur risolverlo, questo problema. Ora questo non è uno stralcio: è uno stralcio dallo stralcio, perchè la Sottocommissione nominata dalla 10ª Commissione aveva approntato un progetto che era anche difettoso, comunque più soddisfacente di questo; perchè, in sostanza, è un progetto di legge elaborato dal potere esecutivo, il quale assume il carattere di un *diktat*: o lo approviamo senza modificazioni o altrimenti non se ne fa nulla.

Io l'ho esaminato ed ho qui pronti alcuni emendamenti, ma il Ministro ci avverte che se il progetto non verrà approvato così com'è, egli non potrà assumere alcuna responsabilità. Non solo, ma anche quando noi l'approvassimo, — questa è la dichiarazione del Ministro — non vi è la garanzia che abbia poi l'approvazione del Consiglio dei Ministri, perchè il Ministro ha detto: « Io mi assumo la responsabilità come Ministro del lavoro». È una promessa, ma dobbiamo ricordarci che molte promesse fatte non sono state poi mantenute.

Che cosa dobbiamo fare? Noi ci troviamo molto imbarazzati, cari colleghi, perchè l'aspettativa dei tubercolotici, di fronte a questo progettino di legge, riceverà una doccia fredda, anche se, col progetto stesso, qualche beneficio economico viene accordato.

Noi avevamo pensato, dopo la lunga attesa, di dare ai tubercolotici, *una tantum*, una specie di gratifica natalizia, magari diecimila lire ad ognuno. Inoltre intendevamo proporre, nell'articolo 2, che la durata dell'indennità post-sanatoriale fosse aumentata a quindici mesi. Adesso parlare di queste cose mi sembra quasi inutile, dato che non possiamo mettere in discussione il progetto. E quale garanzia abbiamo noi che la legge generale sia approntata prima della scadenza di questo progettino di legge, che ha effetto sino al 31 luglio 1957?

C'è di più: nell'articolo 3 del progetto di legge non si fa altro che ribadire un'ingiustizia nei confronti dei mezzadri e dei coloni. Se vi ricordate, nella legge n. 86 del 1953 noi avevamo escluso i mezzadri e i coloni; poi, vista l'ingiustizia, siamo stati costretti a fare un'altra legge. Adesso stiamo per creare un'altra ingiustizia nei loro confronti. Nell'articolo 3 si dovrebbe poi dare facoltà agli assistiti di scegliere il trattamento di maggior favore, cosa che non è contemplata. D'altra parte vi è la probabilità che la Previdenza sociale conceda il sussidio previsto nella legge n. 86 e non quello previsto dal progettino che stiamo discutendo, al tubercolotico che già goda della precedente assistenza.

Ci si dice che la 5ª Commissione non ha niente da eccepire su questo progettino di legge; ma anche su quello studiato dalla Sottocommissione non pare che la 5ª Commissione potesse avere qualcosa da eccepire, perchè esiste un fondo che si aggira sui cinquanta miliardi, costituito dalle somme pagate dai tubercolotici, tolti i quindici miliardi che abbiamo devoluti per l'assistenza ai vecchi pensionati. Quindi non vedo perchè la Commissione finanze e tesoro potesse avere qualcosa da eccepire, di fronte al progetto di legge che era stato presentato dal collega Spallicci a nome della Sottocommissione.

In conclusione, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo respingere? Naturalmente qualche cosa, dal punto di vista economico, s'è fatta. Si è portata la misura del sussidio a lire 600 per gli assistiti aventi famiglia a carico e a lire 700 per gli altri. Noi avremmo voluto che l'indennità fosse di lire 700 per coloro che hanno famiglia e di lire 800 per coloro che non hanno famiglia a carico. Io vi chiedo, signori, cento lire. Tenete presente che con cento lire in più voi non verreste neppure a dare, a questi poveri assistiti, quello che è stato l'aumento del costo della vita dal 1953 ad oggi. Io vi domando come un ammalato di tubercolosi, messo fuori dal sanatorio, possa procurarsi l'alimentazione necessaria per poter vivere, con settecento lire giornaliere. Molti di coloro che sono ricoverati in sanatorio non ne vengono mai fuori perchè non sanno dove andare, e con settecento lire al giorno c'è poco da scialare.

Comunque, vista la questione come l'ha posta il signor Ministro questa mattina: approvare o respingere, noi protestiamo vivamente per il modo in cui il problema è stato trattato. In sostanza, qui il potere esecutivo ha imposto il suo punto di vista. Sono sicuro che questo progetto di legge non sarà accolto troppo favo-

revolmente dai tubercolotici che aspettavano, per le feste natalizie, un provvedimento molto diverso. Noi ci troviamo in una posizione molto delicata: non possiamo respingere il progetto di legge; ma protestiamo per il modo coi quale ci costringete ad approvarlo.

MONALDI. Accetto senz'altro l'invito di non aprire la discussione. D'altra parte ho già avuto il piacere e la fortuna di porre qui i problemi fondamentali dei tubercolotici. Ciò che noi oggi facciamo non rappresenta che una piccola parte. Abbiamo già detto che volevamo venire incontro alle prime esigenze dei tubercolotici, manifestatesi attraverso tante richieste e poi concretate nei disegni di legge Angelilli e Barbareschi. Sappiamo tutti che qui non c'è la perfezione; ci sono anzi, nel seno stesso di questi articoli che compongono il progetto, delle piccole sfasature. Tuttavia, tutti senza distinzione ricevono un vantaggio rispetto alle situazioni precedenti. Non compromettiamo la soluzione di nessun problema, perchè il problema più grosso di cui si dovrebbe discutere è il problema post-sanatoriale. Con questo disegno di legge ci limitiamo a ritoccare l'assistenza post-sanatoriale in senso passivo, cioè mediante sussidi. È un problema che dovrà essere affrontato di nuovo in sede di riforma dell'assistenza antitubercolare. E siccome noi auspichiamo che tale riforma venga al più presto, mi pare che possiamo salutare questo disegno di legge veramente con soddisfazione. A nome di tanti e tanti tubercolotici, di cui ascolto la voce e di cui porto la voce qui dentro, posso dire che per essi questa legge rappresenterà certamente un beneficio.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministro ha già dichiarato come il Ministero si senta impegnato da questo problema, non scevro di notevoli difficoltà, specialmente per la necessità di riordinare organicamente tutta la materia. Vorrei solo dire che il senatore Bolognesi si è dimostrato eccessivamente severo nel dirci che noi qui stiamo cercando di imporre qualche cosa. Non imponiamo niente, abbiamo presentato le cose nei termini reali, e mi pare che sia la Commissione a sollecitarci in proposito; il Ministro vi ha fatte presenti le condizioni nelle quali si trova e la responsabilità personale che si assume. Mi rimetto quindi alla Commissione.

DE BOSIO. Dichiaro di votare favorevolmente, sottolineando che questo progetto di legge, per la stessa provvisorietà in esso espressa, ci dà garanzia che il Governo presenterà al più presto il progetto di riforma generale in materia.

BARBARESCHI. Voto a favore di questo disegno di legge con rammarico, perchè dopo due o tre anni che discutiamo di queste cose credo che avremmo potuto benissimo affrontare anche il problema della riforma generale. In ogni modo, non mi rammaricherò più del fatto che non abbiamo approfittato di questo stralcio di legge per fare entrare nei diritti dell'assicurazione anche quei lavoratori che sono iscritti ma non hanno l'anzianità prescritta dalla legge; non me ne rammaricherò più, perchè a furia di tagli ci eravamo adattati anche a questa mutilazione.

Devo però rammaricarmi del contenuto dell'articolo 3 di questo progetto di legge. Nelle nostre riunioni eravamo giunti al punto di modificare, contro la nostra volontà, il trattamento dei familiari a carico, per i quali noi avremmo voluto mantenere il trattamento di famiglia già indicato nella legge esistente. Da parte dei rappresentanti del Ministero del lavoro si è insistito per mettere al posto del trattamento di famiglia gli assegni familiari, e si era arrivati ad ottenere che gli assegni familiari fossero uguali a quelli dell'industria: e tutti i senatori sanno che questi sono un po' superiori agli assegni familiari dell'agricoltura. Speravamo così di aver risolto il problema; esso invece non è stato risolto, almeno nel senso da noi indicato. Con l'aggiunta dell'articolo 3 infatti è stato stabilito che qualora i familiari dell'ammalato percepiscano gli assegni familiari della categoria alla quale l'ammalato appartiene, essi sono esclusi dal trattamento di famiglia. Che cosa avverrà come conseguenza pratica? Se l'ammalato appartiene al settore agricolo, prenderà gli assegni dell'agricoltura. Nell'articolo 3 (e me ne rammarico) non si è stabilito nemmeno di corrispondere la differenza, in modo che non ci fosse questa disparità di trattamento tra gli ammalati dell'industria e gli

ammalati dell'agricoltura. Credo che una modificazione di questo genere non possa sovvertire il testo che ci viene proposto; per cui mi permetto ancora di proporre che si voglia includere questa modesta aggiunta, in modo che ai familiari degli ammalati sia fatto un uguale trattamento, sia che appartengano al settore dell'industria o a quello dell'agricoltura.

ANGELILLI. Onorevoli colleghi, pensavo che il disegno di legge da me presentato potesse avere un altro risultato. Comunque, date le dichiarazioni del Ministro, e tenendo conto anche delle precisazioni fatte dal senatore Monaldi, approvo questo testo, che rappresenta sempre qualche cosa; ma formulo ancora il voto, la preghiera, l'insistenza più viva perchè il progetto definitivo di riforma generale sia presentato al più presto.

SPALLICCI, *relatore*. Prendiamo quello che abbiamo; e non diciamo proprio che siamo presi per il collo, perchè non vi sono differenze sostanziali fra la nostra proposta e quello che ci si concede. Abbiamo fatto in ogni modo un progresso, che non potrà esserci tolto. Avremo sempre la possibilità di soddisfare le esigenze espresse nei due progetti di legge Angelilli e Barbareschi. Per ora accontentiamoci di questo.

Certo, deludiamo alcune aspettative: indubbiamente molte categorie di tubercolotici avevano concepito delle speranze, molto superiori anche alle nostre stesse proposte. L'osservazione fatta dal senatore Barbareschi l'avevo fatta anch'io. Tutti quanti avevamo da dire qualche cosa. Ma per ora non ci rimane che accettare il progetto così.

PRESIDENTE. Dovremmo intanto dare un titolo al disegno di legge, e penso che possa essere il seguente: « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo fare una comunicazione alla Commissione. Sono stato chiamato al telefono dal Presidente del Consiglio, il quale mi ha incaricato di chiedere una sospensione della discussione.

MONALDI. Non è possibile sospendere ora.

GRAVA. Il regolamento parla chiaro. Se noi volessimo procedere nella discussione, sarebbe diritto del Governo chiedere la rimessione in Aula.

BITOSSI, Le nostre proteste per la richiesta del Governo sono più che giuste; ma sono inutili. Siamo di fronte a una dichiarazione del rappresentante del Governo, il quale ha diritto di avvalersi dell'articolo del nostro regolamento secondo il quale, fino alla votazione finale, il Governo ha facoltà di chiedere la rimessione in aula. Di fronte a questa situazione, penso sia inutile continuare a discutere.

Faccio una proposta: sospendiamo per ora, e riprendiamo stasera o domattina. Vorrei anche pregare il nostro Presidente di volersi adoperare, insieme col rappresentante del Ministero del lavoro, per sormontare questi ostacoli che si frappongono all'ultimo momento.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli onorevoli senatori mi devono scusare. Mi è stato comunicato che il Presidente del Consiglio mi chiamava al telefono. Egli mi ha detto che gli aveva telefonato il ministro Vigorelli, e che poi aveva parlato col ministro del bilancio Zoli, al quale chiede un po' di tempo per esaminare l'onere di questo provvedimento. Credo che questo contatto con l'onorevole Zoli potrà aver luogo in giornata. Mi diano atto gli onorevoli senatori che io, pur avendo l'ordine di chiedere la rimessione in Aula di questi disegni di legge prima delle ferie di quest'estate, per un senso di riguardo verso la Commissione e verso i tubercolotici, ne ho sempre rinviato l'attuazione. Vi prego quindi, se è possibile, di voler rinviare a domani.

MONALDI. Domani non è possibile.

PRESIDENTE. Esprimerò il mio punto di vista personale, e quindi mi rimetterò al desiderio della Commissione. La proposta del senatore Bitossi mi sembra saggia ed accettabile. Se noi insistiamo per continuare la discussione subito, non potremo che sottostare a quanto il Sottosegretario di Stato ci ha fatto

intendere; cioè il Governo ci bloccherà con una richiesta di rimessione in Assemblea. Facciamo il vantaggio dei tubercolotici in questo modo? Potremmo quindi senz'altro prendere l'impegno di proseguire la discussione stasera o domattina.

VARALDO. Non dimentichiamo quanto ci ha detto il Ministro Vigorelli all'inizio della seduta. Non vi è dissenso nel Governo, soltanto il Presidente del Consiglio chiede un breve rinvio delle decisioni.

PRESIDENTE. Pregherei la Commissione di accogliere la proposta del collega Bitossi.

BITOSSI. Per quanto è lecito, mi permetto di insistere presso il Presidente, affinchè cerchi anch'egli di interporre i suoi buoni uffici, rappresentando lo stato d'animo della Commissione al Presidente del Consiglio e al ministro Zoli.

PRESIDENTE. Se non sorgono obiezioni, il seguito di questa discussione è rinviato, con riserva di stabilire in prosieguo di tempo se la discussione stessa si potrà riprendere questa sera o domattina.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani » (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 7. Passiamo pertanto all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

L'assemblea generale della Cassa mutua è eletta a scrutinio segreto dagli intervenuti alle assemblee locali, in ragione di un delegato artigiano ogni trenta, o frazione superiore a dieci, iscritti — come titolari di impresa artigiana — nei ruoli di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ogni delegato eletto rappresenta 30 voti e deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 4 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa.

Il relatore ha proposto di sostituire l'articolo 8 col seguente:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari della impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di un delegato ogni trenta inscritti o frazione pari o superiore a venti. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

« L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 10, lettera *a*).

« Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età».

BOLOGNESI. Mi pare che l'emendamento del relatore voglia introdurre un metodo di elezione che la Camera non ha accolto. Con questo sistema elettorale maggioritario, non si lascia alcun posto alle minoranze. La Camera ha ammesso il principio che ogni elettore possa votare per non più di due terzi dei delegati. Invece, secondo la proposta del relatore, chi ha la maggioranza dei voti ha tutti i delegati; alla minoranza non resta niente. Su cento votanti, sessanta voteranno in un modo, quaranta in un altro: a quei quaranta non si dà nessuna rappresentanza. Dunque, mentre

in un grado di elezione il relatore lascia la rappresentanza alle minoranze, nell'altro la toglie.

Non siamo quindi d'accordo su questo primo emendamento, mentre concordiamo sul resto.

GRAVA, *relatore*. Nella prima elezione locale c'è libertà assoluta e ciascuno vota come crede.

Io ho riportato qui integralmente la disposizione contenuta nelle norme di attuazione della legge n. 860; ed ho anche aumentato — rispetto alla mia originaria proposta — i rappresentanti degli artigiani da sette a nove, perchè la commissione degli artigiani era di nove. Ho inoltre ritenuto giusto che in questo disegno di legge fosse ripetuto quanto è detto nell'articolo 31 delle norme di attuazione: ciascuna lista può contenere al massimo sei nomi. I diritti delle minoranze sono quindi tutelati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

FIORE. Mi pare che basti leggere il testo dell'articolo 8, così come ci è pervenuto dalla Camera, per renderci conto che il collega Grava ha tentato di arrampicarsi sugli specchi. Infatti l'articolo 8, al terzo comma dice: « Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ». Quindi si parla di elettori, non di delegati: di elettori che votano per la nomina dei delegati. E' chiaro dunque che se ogni elettore vota per i due terzi dei delegati, alla minoranza dell'assemblea è lasciato libero l'altro terzo. Io sarei contrario anche a questa norma, perchè vorrei le elezioni col sistema proporzionale, ma in via subordinata mi contento delle norme contenute nel testo della Camera. Non posso, però, accettare l'emendamento del senatore Grava. Chiedo pertanto che l'articolo sia modificato al fine di consentire la rappresentanza delle minoranze in ogni grado di elezione.

GRAVA, *relatore*. Non ho difficoltà ad accettare le proposte fatte dai colleghi e a modificare quindi l'articolo, di cui propongo la seguente formulazione:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

« L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 10, lettera *a*).

« Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

« L'assemblea della Cassa Mutua viene eletta ogni 3 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo ora comunicato dal relatore.

(*È approvato*)

Art. 9.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Uno, del relatore, propone di aggiungere la seguente lettera: *e*) « approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'articolo 17, lettera *c*) ». L'altro, del senatore Spallicci, è un emendamento aggiuntivo alla lettera *d*): « Avverso quest'ultima deliberazione è concesso il ricorso alla Federazione nazionale ».

GRAVA, *relatore*. A me sembra inopportuna questa aggiunta proposta dal collega Spallicci, perchè la facoltà di ricorrere alla Federazione nazionale diminuisce l'autonomia delle Casse provinciali in questa materia.

VARALDO. Il ricorso alla Federazione nazionale su quale motivo potrebbe fondarsi? Sulla legittimità dell'Assemblea che ha deliberato il contributo suppletivo o sulla misura del contributo stesso?

DE BOSIO. Il collega Varaldo ha già accennato ad uno degli argomenti che desideravo sottolineare. Ma c'è anche un altro problema di carattere giuridico, senatore Spallicci; anzitutto bisogna chiarire la natura di questo ricorso, se si tratta di ricorso per motivi di legittimità o anche di merito; se si possa statuire dell'obbligo del contributo per motivi di diritto, oppure se si possano solo considerare i motivi riferentisi alla entità ed alla misura dello stesso.

BOLOGNESI. Io temo che accettando l'emendamento si attribuirebbe al Consiglio centrale della Federazione un compito che esso potrebbe assolvere solo con notevole ritardo. Per questo dichiaro di non votare a favore.

MORO. Io mi rendo conto dello spirito con cui il senatore Spallicci ha proposto il suo emendamento. Giustamente egli vuole evitare la possibilità di abusi in questa materia. D'altra parte noi tutti siamo preoccupati, costituendo con questa legge un sistema di mutue provinciali obbligatorie, di alterare il meno possibile lo stato di cose determinato dalle libere iniziative mutualistiche che sono in atto. Bisogna che noi entriamo con mente e cuore aperti nello spirito di queste iniziative. E per quanto mi consta, devo dire che le mutue artigiane libere funzionano veramente bene. È chiaro che queste associazioni definiscono nel loro ambito la misura dei contributi e pure nel loro ambito risolvono controversie e ricorsi eventuali proposti contro questi contributi. Mi sembra pertanto che, a prescindere dalle osservazioni validissime espresse dagli onorevoli colleghi, dal punto di vista giuridico, tecnico e amministrativo, accettando l'emendamento Spallicci non faciliteremmo i compiti delle mutue perchè è chiaro che se si ammettesse la possibilità di ricorso alla Federazione nazionale noi apriremmo una casistica talmente ampia da rendere difficile il funzionamento delle Casse mutue provinciali. Sarei pertanto del parere di chiedere al senatore Spallicci di ritirare il suo emendamento, soprattutto per le difficoltà pratiche che presenta.

MARINA. Condivido quanto ha detto il senatore Moro. D'altro canto mi preoccupa la possibilità che infierisca contro alcuni artigiani imponendo loro dei contributi suppletivi troppo alti.

Per evitare ciò noi dovremmo impostare la determinazione dei contributi su dati certi, che potrebbero essere quelli della cartella delle imposte. Se invece lasciamo nel vago il criterio di determinazione di questi supplementi, indubbiamente bisognerebbe dare all'interessato una facoltà di ricorso contro eventuali arbitrî sul *quantum*: ma il ricorso dovrebbe essere fatto, internamente alla Cassa mutua, ad una Commissione di appello, che potrebbe essere presieduta anche da un estraneo alla Cassa mutua, ad esempio da un giudice.

SPALLICCI. Io sono pronto a ritirare il mio emendamento, purchè si trovi un'altra norma che garantisca la possibilità di ricorso.

Occorre che chi subisce un sopruso possa difendersi. Il collega Marina vuole stabilire una Commissione di appello interna alla Cassa mutua, ma ritengo che questo non sia sufficiente, trattandosi in sostanza delle stesse persone. Per cui l'interessato non potrà difendersi altro che ricorrendo alla Federazione.

Tuttavia, se avete un emendamento migliore, mi dichiaro pronto a ritirare il mio.

MORO. Senatore Spallicci, una eventuale soluzione si potrebbe trovare in armonia con la nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane. Com'è noto la legge 25 luglio 1956, n. 860, ha istituito le Commissioni provinciali per l'artigianato che sono elette per suffragio diretto con voto segreto da tutti gli artigiani residenti nel territorio provinciale. Queste Commissioni siedono e funzionano presso le Camere di commercio per la tutela e la disciplina di tutta la materia inerente all'economia artigiana provinciale. Ad esse partecipano i rappresentanti di tutti gli uffici amministrativi come l'Ufficio del lavoro, l'Ente del turismo, ecc. Si potrebbe pertanto stabilire la eventuale possibilità di ricorso davanti a queste Commissioni provinciali, così da risolvere i problemi inerenti all'imposizione dei contributi suppletivi nell'ambito della provincia. In materia di artigianato ritengo che ci si debba sempre riferire alle situazioni locali, poichè trasferendo a Roma l'esame e il giudizio su questioni locali si sarebbe portati a giudicare tutto con uno stesso metro, il che è inconcepibile in materia artigiana. Si potrebbe stabilire che i ricorsi siano giudicati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con decisioni inappellabili.

GRAVA, *relatore*. Io vorrei pregare il senatore Spallicci di ritirare l'emendamento. Potremo riparlare dell'argomento in sede di discussione dell'articolo 22, dove si dice che questi supplementi di contributo vengono stabiliti tenuto conto della capacità economica delle singole aziende.

PRESIDENTE. Ritengo sia meglio definire la questione subito.

DE BOSIO. Quando s'istituisce un ricorso, è necessario stabilire i termini per proporlo, l'efficacia, la procedura.

In questa materia inoltre è necessario dare direttive precise ai fini della tassazione suppletiva. L'accertamento della ricchezza mobile potrebbe essere tenuto per base. In questo caso si evitano ingiustizie, in quanto le Commissioni deliberano su elementi precisi che garantiscono da ogni pericolo di vessazione.

SPALLICCI. Io ho detto che avrei ritirato il mio emendamento se ce ne fosse stato un altro che potesse sostituirlo. Se siamo d'accordo di affrontare il problema esaminando l'articolo 22, non ho alcuna difficoltà a ritirare ora l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 9 nel testo della Camera.

(*È approvato*)

Metto in votazione la lettera *e*) di cui il relatore propone l'aggiunta:

« *e*) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'articolo 17, lettera *c*) ».

(*È approvato*)

Metto in votazione l'articolo 9 così completato.

(*È approvato*)

Art. 10.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 11 membri di cui:

a) sette rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

Alla riunione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con

voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore senatore Grava, uno dai senatori Bolognesi e Mancino e uno dal senatore Moro.

I senatori Bolognesi e Mancino hanno presentato un emendamento alla lettera *a*) del primo comma, in cui propongono di aumentare il numero dei rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea da sette a nove.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Bolognesi e Mancino.

(*È approvato*).

Il senatore Moro propone un emendamento alla lettera *c*): sostituire le parole: « uno nominato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura », con le altre: « uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Moro.

(*È approvato*).

Il relatore senatore Grava ha presentato tre emendamenti. Il primo tende a sostituire il secondo comma col seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera *a*), e il vice presidente ».

Col secondo si modifica la prima parte del terzo comma come segue:

« Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico », ecc.

Conseguentemente si propone di sopprimere il quarto comma.

Infine, con l'ultimo emendamento il relatore propone di sostituire nel quinto comma le parole « due anni » con le parole « tre anni ».

BOLOGNESI. Noi siamo d'accordo con gli emendamenti presentati dal relatore. Solamente per quello riguardante il quinto comma, siamo del parere che due anni siano più che sufficienti.

GRAVA, *relatore*. Ho corretto « due anni » con « tre » perchè ritengo sia necessario coordinare le norme di questa legge con la legge n. 860, che stabilisce appunto il termine di tre anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al secondo comma, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della prima parte del terzo comma e la conseguente proposta di soppressione del quarto comma, presentato dal relatore.

(*Sono approvati*).

Metto in votazione l'emendamento all'ultimo comma, parimenti proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10, il quale con gli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 13 membri di cui:

a) nove rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti di cui alla lettera *a*), e il vicepresidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

(*È approvato*).

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della Mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora confermate in seconda deliberazione.

A questo articolo diversi emendamenti sono stati proposti dal relatore. Un emendamento alla lettera *f*) tende a sostituire la parola « espletamento » con la parola « svolgimento ».

Un altro emendamento propone di aggiungere dopo la lettera *i*) le seguenti:

« *l*) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

« *m*) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, da sottoporre all'approvazione dell'Intendente di finanza a norma dell'articolo 2;

« *n*) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 17, lettera *e*);

« *o*) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni ».

Un altro emendamento al terzo comma tende a sostituire la parola « ove » con « qualora ».

Inoltre il medesimo relatore propone di aggiungere alla fine il seguente comma:

« Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

GRAVA, *relatore*. Ho aggiunto questo comma all'articolo 11 in vista della soppressione dell'articolo 12 che ho anche proposta, per evitare che ci siano due articoli più o meno simili.

BOLOGNESI. Il relatore propone di sopprimere l'articolo 12. Noi non siamo d'accordo su questo. Infatti nell'articolo 11 il relatore ha trasferito solo le lettere *b*), *c*), *e*), *h*), e la lettera *l*) è caduta in seguito alla modifica dell'articolo 3. Restano tuttavia per noi valide le altre lettere dell'articolo 12, per cui riteniamo necessario il mantenimento di questo articolo per il buon funzionamento delle Casse mutue.

GRAVA, *relatore*. Se il senatore Bolognesi mi indicasse un motivo concreto per cui risulti la necessità dell'articolo 12, non avrei difficoltà a mantenerlo. Ma ritengo che quanto contemplano le lettere *a*), *d*), *f*), *g*) e *i*) sia implicito

nelle mansioni del Consiglio di amministrazione. Prego pertanto il senatore Bolognesi di acontentarsi dell'articolo 11 con le aggiunte che vi ho apportate.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, alla lettera *f*).

(*È approvato*).

Metto ai voti le lettere *l*), *m*), *n*), ed *o*) proposte dal relatore.

(*Sono approvate*).

Metto ai voti l'emendamento del relatore al terzo comma, tendente a sostituire « ove » con qualora ».

(*È approvato*).

In fine metto in votazione l'emendamento aggiuntivo finale proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 che, con gli emendamenti approvati, risulta così redatto:

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della Mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali;

l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, da sottoporre all'approvazione dell'Intendente di finanza a norma dell'articolo 2;

n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 17, lettera *e*);

o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora confermate in seconda deliberazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

(*È approvato*).

Art. 12.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

c) approvare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22;

d) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

e) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

f) redigere le note di qualifica del direttore;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente;

l) nominare un rappresentante in seno alla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Di questo articolo il relatore propone la soppressione.

Metto in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*)

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Tuttavia per coordinamento con le modificazioni apportate all'articolo 11, occorre modificare l'ultima parte del primo comma e sopprimere tutto il secondo. L'articolo risulterebbe pertanto così formulato:

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*)

Art. 14.

Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Grava il seguente emendamento: all'ultimo comma sostituire « 2 » con « 3 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grava.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 con l'emendamento di cui sopra.

(*È approvato*).

Prima dell'articolo 15 il relatore senatore Grava propone di aggiungere: « Capo IV. Degli organi centrali di amministrazione ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Art. 15.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale a almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonchè il conto consuntivo;

b) eleggere ogni quattro anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8;

c) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Col primo si propone di sostituire, nelle lettere *b*) e *c*), le parole « ogni quattro anni » con le parole « ogni tre anni ».

Col secondo si propone l'aggiunta del seguente comma:

« Nel caso che il Presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante ».

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grava alle lettere *b*) e *c*).

(*È approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 il quale, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonchè il conto consuntivo;

b) eleggere ogni tre anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8;

c) eleggere ogni tre anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Consiglio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

Nel caso che il Presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono sostituibili nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore. Il primo tende ad aggiungere, nel primo comma lettera *a*), le parole: « e col Ministro per l'industria e il commercio » dopo le parole: « Ministro per il tesoro ».

Il secondo tende a sostituire la prima parte del secondo comma col testo seguente:

« Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico », ecc.

Infine il relatore propone di sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « 4 anni » con « 3 anni » e « sono sostituibili nel corso del quadriennio » con « possono essere sostituiti nel corso del triennio ».

Inoltre sono stati presentati due emendamenti dal senatore Moro. Col primo si propone di aggiungere nel primo comma una lettera *c-bis*) così formulata: « da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, numero 860 ». Col secondo si propone l'aggiunta di un quinto comma così formulato:

« Il presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

BOLOGNESI. Per quanto riguarda il primo emendamento, si ha l'impressione che si vogliano mettere sotto tutela gli artigiani. Per questo sono contrario al detto emendamento.

MARINA. Sono anche io contrario a questo emendamento: ritengo sia sufficiente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non vedo perchè ci debba essere un concerto di ministri.

GRAVA, *relatore*. L'artigianato rientra nella competenza del Ministero dell'industria e del commercio, e perciò ritengo che si debba includere anche il Ministro di quel Dicastero.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda il primo emendamento, comunico che il nostro Ministero ha ricevuto una richiesta del Ministro dell'industria e del commercio con la quale si chiedeva la stessa aggiunta. E noi come il Ministero del lavoro non abbiamo alcuna difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, presentato dal relatore alla lettera *a*) del primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo della lettera *c-bis*), presentato dal senatore Moro.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento al secondo comma presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo al quarto comma proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Infine metto in votazione il quinto comma di cui il senatore Moro propone l'aggiunta.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la providenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e il commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

c-bis) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 960.

(*È approvato*).

Art. 17.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 22;

c) deliberare il regolamento delle prestazioni obbligatorie nei limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e sucessive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore centale della Federazione;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente;

l) approvare il regolamento per le elezioni dei delegati artigiani e di tutte le cariche direttive delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) ed *h*), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore senatore Grava due emendamenti. Il primo tende a sostituire la lettera *c*) con la seguente:

« *c*) predisporre, entro 3 mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943,

Col secondo si chiede la soppressione delle lettere *i*) ed *l*).

GRAVA, *relatore*. La locuzione: « tenendo per base » vuol rendere chiaro che il limite delle prestazioni da stabilirsi potrà essere superiore ma non inferiore a quelli fissati dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Ho anche proposto la soppressione delle due lettere *i*) e *l*), perchè si tratta di funzioni normali che deve esplicare il Consiglio di amministrazione, come già è detto nell'articolo 11.

BOLOGNESI. Vorrei chiedere al relatore perchè nella lettera *c*) ha sostituito la parola « deliberare » con «predisporre ».

GRAVA, *relatore*. Ho messo « predisporre » perchè la deliberazione dev'essere presa non dalla Federazione nazionale ma dalle Casse mutue provinciali, proprio per l'autonomia che è loro attribuita. Il Consiglio centrale predispone le norme, ma chi deve approvarle è la periferia.

BOLOGNESI. Inoltre, il relatore propone di sopprimere la lettera *l*) che dice: « approvare il regolamento per le elezioni dei delegati artigiani e di tutte le cariche direttive delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale ». Ho l'impressione che il relatore voglia affidare questo compito ad un commissario.

GRAVA, *relatore*. Ma questo rientra nelle norme di attuazione. Infatti nelle prime elezioni, non essendo ancora costituiti gli organi regolari, deve essere il commissario a dettare le norme necessarie, salvo passare le consegne, dopo sei mesi dalle elezioni, agli organi normalmente costituiti. Il regolamento pertanto rientra nelle norme di attuazione delle elezioni successive.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo della lettera *c*) presentato dal relatore senatore Grava.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle lettere *i*) ed *l*), proposto parimenti dal relatore.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 17 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 22;

c) predisporre, entro 3 mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) ed *h*), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 18.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) approvare i contratti di forniture;

g) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni ed altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

h) approvare o esaminare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 11;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore. Col primo si propone la soppressione delle lettera *f*); col secondo, la soppressione delle parole « o esaminare » nella lettera *h*); col terzo, si chiede la soppressione della lettera *i*) fino a « presidente », per poi continuare senza alcuna lettera: « In caso », ecc.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo con quanto propone il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *f*) presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento, soppressivo di due parole alla lettera *h*), presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni ed altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 11.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

Il relatore propone di formulare il secondo comma nel modo seguente:

« Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 con l'emendamento di cui sopra.

(*È approvato*).

Art. 20.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni.

In questo articolo, all'ultimo comma, il relatore propone di sostituire « 4 anni » con « 3 anni ».

Metto in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei ser-

vizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto senz'altro in votazione.

(*È approvato*).

Prima dell'articolo 22 il relatore propone di aggiungere il seguente titolo: « Capo V. Del finanziamento e dei contributi ».

Metto in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Art. 22.

Al finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 500 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità; in tale ripartizione dovrà tenersi particolarmente conto delle Mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della insufficiente attrezzatura ospedaliera;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *c*), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.

Il relatore ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che è stato stampato e distribuito. Successivamente egli ha apportato alcune modificazioni al testo che aveva presentato in precedenza, per cui il suo emendamento risulterebbe così definitivamente formulato:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, stabilito nelle seguenti misure: 1) lire 1.200 per gli artigiani che hanno un familiare a carico; 2) lire 1.000 *pro capite* per gli artigiani che hanno fino a 5 familiari a carico; 3) lire 800 *pro capite* per gli artigiani che hanno più di 5 familiari a carico. Per coloro che hanno più di cinque dipendenti, il contributo viene stabilito in lire 1.200 per ciascun artigiano e familiare assistibile.

L'importo delle singole quote contributive di cui ai punti 1), 2) e 3) è attribuito per lire 700 alla Cassa mutua provinciale e per la restante parte alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale. Nella ripartizione del Fondo così costituito tra le diverse Provincie, si dovrà tener conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità ed in modo particolare di quelle mutue le cui assemblee provinciali abbiano deliberato di erogare l'assistenza generica a causa della insufficiente attrezzatura ospedaliera;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

«È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *c*), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

« Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'articolo 4, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune.

« Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera *b*) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale, potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge ».

Vi sono inoltre alcuni emendamenti parziali. Al primo comma, i senatori Bolognesi e Mancino propongono di sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) con un contributo annuo a carico dello Stato pari al 50 per cento dell'onere dell'assistenza derivante dalla assicurazione di malattia agli artigiani ed ai loro familiari assistibili ai sensi della presente legge ».

Il senatore Fiore a sua volta propone di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) con un contributo annuo, a carico degli artigiani e familiari assistibili ai sensi della presente legge, della seguente misura:

1) di lire 1.000 per le aziende artigiane che hanno un reddito annuo non superiore a lire 480.000;

2) di lire 1.500 per le aziende artigiane che hanno un reddito annuo compreso fra lire 480.000 e lire 960.000;

3) di lire 2.000 per le aziende artigiane che hanno un reddito annuo superiore a lire 960.000.

L'importo di detto contributo è attribuito per lire 700 alla Cassa mutua provinciale e per il resto alla Federazione nazionale ai fini della costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito fra le singole provincie in base alle situazioni economiche provinciali ed in considerazione di eventuali calamità ».

Infine, alla lettera *c*), i senatori Marina, Angelilli, Clemente, Moro e Spallicci propongono di sostituire l'inciso: « tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane » col seguente: « da commisurarsi in base all'imposta complementare definitivamente accertata afferente all'anno precedente ».

GRAVA, *relatore*. Il mio emendamento non ha bisogno di un'ampia illustrazione. È giusto che coloro che hanno un minor carico di famiglia paghino in misura maggiore.

Tuttavia ciò non vale per coloro che hanno più di cinque dipendenti, potendosi presumere che essi godano di un reddito maggiore; per questi casi ho proposto un contributo fisso, qualunque sia il carico di famiglia. Per risolvere la questione che è stata sollevata ieri mattina, osservo che nulla vieta ai Consigli provinciali delle mutue, ove non sia possibile ricoverare i pazienti in ospedale, di stabilire in sostituzione del ricovero l'assistenza generica o quella specialistica. Piuttosto ritengo che, se si volesse commisurare il contributo integrativo alla complementare o alla ricchezza mobile, sorgerebbe una quantità enorme di ricorsi. Per parte mia ho preferito accontentarmi di una formula molto più larga, lasciando la decisione alle Casse mutue, perchè ritengo che gli artigiani conoscano meglio di qualsiasi altra categoria, meglio dello stesso Ufficio distrettuale delle imposte, la capacità economica delle singole aziende. Noi intendiamo affermare il principio che coloro i quali hanno di più debbono pagare per coloro che hanno di meno, e quelli che hanno maggior carico di famiglia debbono essere esonerati dal pagamento di una parte della quota. Questi criteri mi hanno ispirato nel proporre i miei emendamenti.

BOLOGNESI. Onorevoli colleghi, ritengo che non sia necessario illustrare il mio emendamento, che è molto chiaro. Noi chiediamo che lo Stato, anzichè contribuire con 1.500 lire annue per ciascun artigiano, contribuisca col 50 per cento della spesa. Il nostro emendamento è necessario se si vuole veramente aiutare la categoria degli artigiani, che per buona parte è composta di gente povera.

FIORE. Il relatore col suo emendamento si è preoccupato esclusivamente del carico di famiglia, adeguando i contributi a questo elemento. Ma a mio avviso sarebbe anche opportuno preoccuparsi del reddito di coloro che debbono beneficiare di questo emendamento, perchè altrimenti un artigiano con quattro figli e in condizioni di particolare agiatezza verrà a pagare quanto un altro artigiano con quattro figli ma povero. Per questo motivo, nei limiti del possibile, desidererei che si introducesse nella legge una disposizione in base alla quale tutti debbano pagare proporzionalmente al reddito. In fondo, per le pensioni o per l'I.N.A.M. si è stabilito un pagamento in percentuale e tutti sappiamo che la percentuale si paga su un determinato salario. Quindi, ci siamo fondati praticamente su una percentuale del reddito. Per un certo tempo ancora, in qualche settore dell'I.N.A.M., esiste il massimale, ma siamo tutti contro il massimale: dove non si è potuto eliminare, si cerca di farlo al più presto. Perchè non dobbiamo qui introdurre lo stesso principio? La necessità che ognuno paghi secondo il suo reddito mi ha indotto a distinguere le quote secondo tre scaglioni di reddito.

La suddivisione può essere non del tutto perfetta; ma penso che il principio sia giusto. Sono poi assolutamente contrario a consentire che l'assistenza ospedaliera sia sostituita dall'assistenza sanitaria generica. Sarebbe questa una disposizione pericolosissima, senza precedenti in alcuna legge che riguardi gli enti di assistenza. Se si introducesse una disposizione di questo genere, gli enti moltiplicherebbero i casi eccezionali in cui non è possibile il ricovero in ospedale. L'assistenza ospedaliera è una conquista dei lavoratori, alla quale non si può rinunziare.

Molte mutue provinciali negherebbero agli artigiani l'assistenza ospedaliera, dando loro solo l'assistenza domiciliare, che non potrà mai sostituire quella ospedaliera.

Ripeto che una simile disposizione non esiste in nessuna legge o regolamento riguardante gli enti assistenziali.

MARINA. Molte volte gli ospedali non hanno la capienza necessaria.

FIORE. Ma qui non si discute di capienza. Quando cade la neve, in certe zone d'Italia diventa difficile il ricovero in ospedale per tutti gli ammalati e non solo per gli artigiani. Una norma di questo genere costituirebbe a mio avviso un precedente pericolosissimo, che potrebbe essere invocato da tutti gli enti assistenziali.

SPALLICCI. Tutte le categorie bussano alle porte dello Stato, per avere i beneficî che sono stati dati ad altre categorie. Noi dobbiamo essere molto cauti nel chiedere allo Stato contributi, che esso poi non potrà dare. Ascoltando l'emendamento del senatore Bolognesi, mi è tornato in mente quello che diceva il Presidente Nitti, che ci sono parlamentari che addossano allo Stato oneri per milioni e miliardi, come dei principi orientali.

Io vorrei che fosse tenuta presente anche la situazione degli abbienti nel campo artigiano, che sono i più provetti e capaci. Mi domando perchè lo Stato debba dare un contributo indiscriminatamente per tutti e anche per gli abbienti. A mio avviso bisognerebbe fondarci sulla imposta di ricchezza mobile per tutti, affinchè quelli che superano una certa cifra non siano compresi nell'elenco di coloro per i quali lo Stato dà il contributo.

MARINA. Mi rendo conto perfettamente dello spirito col quale il relatore ha proposto i suoi emendamenti, tuttavia conosco anche la vita reale degli artigiani, e per questo non consento nella distinzione dei contributi proposta dal relatore, che dal punto di vista spirituale va verso la perfezione e forse la raggiunge, ma praticamente ha disatteso quello che è il fondamento della mutualità. La mutualità si ha quando alcuni individui si asso-

ciano per aiutarsi in caso di eventi a carattere straordinario e si quotano *pro capite*.

Nel caso attuale, praticamente il sano paga per l'ammalato, perchè tutti pagano una quota ma non tutti usufruiscono delle prestazioni. Ecco perchè un contributo uguale per tutti, come si usa nelle mutue volontarie, è la cosa più semplice e praticamente attuabile.

Avendo gestito una mutua dal 1920 al 1925 nel mio stabilimento e conoscendo l'andamento delle mutue in generale, vi posso dire che volendo attuare l'emendamento del nostro relatore si andrebbe incontro ad una complicazione amministrativa formidabile, con grave danno per la gestione economica delle mutue.

Non dobbiamo complicare la vita a queste mutue sorgenti. Abbiamo degli esempi preclari nelle mutue volontarie, che devono essere mantenute in vita per dare l'esempio del modo come si fa e si gestisce una mutua con soddisfazione di tutti. Questo principio mi spinge a non essere d'accordo col lavoro di cesello del nostro relatore, che condivido dal punto di vista umano ma non dal punto di vista pratico. A mio avviso dobbiamo tornare al precedente testo, al fine di evitare una complicazione eccessiva. Prego perciò il collega Grava di ritirare il suo emendamento, e di ritornare al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ed anche quando si parla di artigiani poverissimi, cerchiamo di considerare la situazione realisticamente. Pochissimi sono gli artigiani che, avendo buona volontà di lavorare e capacità nel loro mestiere, rimangono nella categoria dei poveri, perchè coloro che non hanno successo come artigiani vanno a lavorare sotto terzi. Non dobbiamo elaborare questa legge ispirandoci alla situazione dei più poveri che rappresentano una parte minima della categoria. Non dobbiamo considerare l'Italia come una Nazione di pezzenti.

Perciò prego l'onorevole relatore di ritirare il suo emendamento e di ritornare al testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale farei forse un solo emendamento oltre quello che ho già presentato: cioè, nell'ultimo comma, alle parole « è concessa facoltà » sostituirei le altre « è fatto obbligo ».

DE BOSIO. Rispondo anzitutto al senatore Fiore, che ha proposto un emendamento diretto a determinare il contributo in base al reddito di ricchezza mobile accertato a carico delle aziende. Egli ha sostenuto questo principio mettendolo in relazione col sistema dell'imposizione calcolata sui salari in materia di assistenza sociale. Senonchè devesi tener presente che lo stabilire l'imponibile salariale è molto facile, mentre è difficile e complesso rilevare il reddito di ricchezza mobile, variabile di anno in anno e incerto per anni. Questo sistema costringerebbe le mutue ad adottare un metodo di tassazione molto complesso e incerto. Bisogna quindi mantenere il sistema del contributo fisso.

Trovo invece giusto il rilievo che qualche mutua, per evitare la spesa di trasporto di un ammalato residente ad alcuni chilometri dall'ospedale, lo consideri senz'altro assistibile a domicilio. Prego pertanto l'onorevole relatore di voler sostituire le parole « a causa dell'insufficiente attrezzatura ospedaliera » con la frase « a causa dell'impossibilità dell'assistenza ospedaliera ». In tal modo questa assistenza potrà veramente essere di eccezione alla regola generale.

Vengo infine all'emendamento proposto dal collega senatore Grava. Il concetto della suddivisione del contributo a seconda del nucleo familiare, dei mezzi e delle persone che lavorano nell'azienda è, dal punto di vista astratto e ideale, più che giusto. Non vi è dubbio che una azienda la quale ha sei dipendenti possieda mezzi superiori a quella che non ne ha alcuno; è evidente che chi ha molti figli ha degli oneri maggiori di chi ne ha uno o due. Però mi sembra che il principio di carattere pratico che il senatore Marina ha sollevato sia così importante da farci riflettere prima di modificare il sistema approvato dalla Camera dei deputati, già adottato anche nella legge riguardante i coltivatori diretti. Vorrei pregare perciò l'onorevole relatore, che nell'esame e studio di questo disegno di legge ha dimostrato la sua grande passione ed esperienza per la risoluzione di questi problemi, di rimeditare questi argomenti, che mi sembrano tali da consigliare il ritorno al testo della Camera dei deputati.

VARALDO. Non posso assolutamente consentire con la proposta di commisurare il contributo dello Stato al 50 per cento delle spese di

gestione: se essa fosse accettata, lo Stato avrebbe il diritto di introdurre nel Consiglio di amministrazione almeno la metà dei consiglieri, al fine di controllare l'amministrazione dei contributi.

Non sono neppure d'accordo con l'onorevole relatore quando propone un sistema di contributi differenziati, che finirebbe per appesantire l'amministrazione delle mutue.

Il senatore Fiore teme che la possibilità di erogare l'assistenza generica, là dove manca la attrezzatura ospedaliera, dia luogo ad abusi a danno degli artigiani. Per ovviare a questo pericolo, proporrei che nella lettera *b*) le parole « avranno deciso di erogare l'assistenza generica » fossero sostituite dalle altre: « avranno deciso di consentire l'erogazione della assistenza generica ».

ANGELILLI. Vorrei pregare l'onorevole relatore di non insistere nel suo emendamento e analoga preghiera vorrei rivolgere al senatore Marina. Credo che il testo della Camera sia complessivamente il migliore.

GRAVA, *relatore*. Io avevo creduto opportuno fissare contributi diversi per coloro che hanno e coloro che hanno meno. Sono convintissimo della bontà della mia tesi, in diritto, ma ammetto che in pratica non sia così facile attuarla. Più difficile ancora è attuare il criterio a cui si ispirano gli emendamenti dei colleghi Fiore e Marina. Se noi dovessimo approvare uno di questi due emendamenti, noi non daremmo per il 1957 l'assistenza sanitaria agli artigiani.

Conludendo su questo punto, prego il senatore Fiore e il senatore Marina di voler ritirare i loro emendamenti; in questo caso io rinuncio al mio emendamento e lascio il contributo fisso, per le ragioni pratiche che vi ho dette, affinchè l'erogazione delle prestazioni agli artigiani venga iniziata nei termini di tempo fissati all'articolo 25.

Soltanto propongo che il contributo di 1000 lire a carico di ogni persona assistibile sia ripartito lasciando 700 lire alla Cassa mutua provinciale e destinandone 300 al Fondo di solidarietà costituito presso la Federazione nazionale. La ripartizione fissata dalla Camera è invece in due quote di 500 lire.

Quando avremo visto come funzioneranno le mutue degli artigiani, allora potremo anche provvedere a differenziare il contributo per scaglioni di reddito. Non dobbiamo dimenticare infatti le difficoltà enormi che presenta la prima applicazione della legge, quando non sappiamo ancora quante siano le aziende artigiane, e tanto meno sappiamo quanti siano i familiari a carico.

Resta un ultimo punto, sollevato dal senatore Fiore, cioè quello che riguarda l'insostituibilità dell'assistenza ospedaliera. Sono perfettamente d'accordo che è pericoloso sostituire l'assistenza generica al ricovero ospedaliero, perchè potrebbe darsi che il medico condotto, invece di far ricoverare l'ammalato, preferisca curarlo lui.

Mi rimetto alla Commissione se crede di poter sopprimere quella disposizione contenuta nella lettera *b*) di questo articolo, nella quale si prevede la possibilità di sostituire l'assistenza ospedaliera con la generica; vi faccio però notare che la formulazione di questo articolo, che la Camera dei deputati ha faticato non poco a redigere, viene incontro a quelli che erano i desideri degli amici meridionali, tant'è vero che sono state aggiunte le parole « e di eventuali calamità » ed è stato espressamente contemplato il caso di una insufficienza dell'attrezzatura ospedaliera.

Io non ho alcuna difficoltà a stabilire che la effettiva impossibilità del ricovero in ospedale sia giudicata non dal medico ma da un organo democratico elettivo della Cassa mutua provinciale.

Se lei, senatore Fiore, ritiene che i suoi amici della Camera approveranno una simile norma, non ho alcuna difficoltà ad accettarla.

Concludendo, vi pregherei di voler ritirare i vostri emendamenti, per la difficoltà pratica di metterli in attuazione. Inoltre l'ultimo comma di questo articolo 22 stabilisce che entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere modificate le aliquote fissate, il che mi sembra una sufficiente guarentigia. Stabilire oggi nei particolari il contributo integrativo mi sembra prematuro, perchè non sappiamo quale attuazione potrà avere la legge; quando si avrà una visione precisa di quanto occorre, potrà essere introdotto questo criterio, che mi sembra sano e giusto.

Un'altra ragione che mi spinge a ritirare il mio emendamento alla lettera *b*) è nel fatto che tutti gli artigiani ormai attendono la quota fissa, che poi è necessaria affinchè, entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, si possa incominciare l'erogazione delle prestazioni.

Per queste ragioni rivolgo preghiera a voi, onorevoli colleghi, di ritirare i vostri emendamenti.

MARINA. Dopo le parole pronunciate dal relatore, ritiro il mio emendamento.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'emendamento dei senatori Mancino e Bolognesi il Governo non è d'accordo. Il Tesoro deve sapere con esattezza quale onere si assume.

Per il resto, il Governo si rimette a quanto è stato detto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ora alla votazione dell'articolo 22. La prima parte è così formulata nel testo del relatore: « Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della federazione nazionale, si provvede »:

Se non vi sono osservazioni la metto ai voti.

(*È approvata*).

La lettera *a*) suona allo stesso modo secondo il testo della Camera e secondo l'emendamento del relatore: « *a*) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge »;

Per questa parte esiste l'emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino, di cui ho già dato lettura e col quale si propone che il contributo dello Stato sia pari al 50 per cento dell'onere dell'assistenza.

Questo emendamento non è accettato nè dal relatore nè dal Governo. Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *a*) dell'articolo 22, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Per la lettera *b*), il relatore ha ritirato la maggior parte del suo emendamento e propone il testo seguente: « *b*) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità; in tale ripartizione dovrà tenersi particolarmente conto delle Mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della insufficiente attrezzatura ospedaliera; »

Il senatore Fiore propone di sostituire a questo testo l'emendamento di cui ho già dato lettura.

Metto in votazione il suddetto emendamento.

(*Non è approvato*).

Il senatore Varaldo ha proposto di sostituire, nell'ultima parte della lettera *b*), le parole: « che avranno deciso di erogare l'assistenza generica » con le altre: « che avranno deciso di consentire l'erogazione dell'assistenza generica ».

GRAVA, *relatore*. Siccome ieri non è stato accolto all'articolo 5 un analogo emendamento, ho i miei dubbi che ora si possa approvare quello del senatore Varaldo. Secondo me la cosa migliore sarebbe di sopprimere l'ultima parte del punto *b*), terminando con le parole: « e di eventuali calamità ».

Le singole Mutue potranno vedere caso per caso quando vi sia l'opportunità o la necessità di ricorrere all'assistenza generica. Comunque vedremo nell'applicazione della legge che cosa accadrà, e, se sarà il caso, potremo rivedere e modificare questo punto.

PRESIDENTE. Anche il senatore Monaldi, che era particolarmente interessato a questo problema, si era convinto ieri che eventualmente si potrà provvedere con una norma a parte, se essa si dimostrerà necessaria.

VARALDO. Dopo queste precisazioni, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto la lettera *b*), secondo l'ultima proposta del relatore, risulterebbe così formulata, con la soppressione dell'ultima parte del testo della Camera: « *b*) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità ».

La metto in votazione.

(*È approvata*).

Ho già dato lettura delle parti successive dell'articolo e delle proposte di modificazione presentate dal relatore. Questi propone inoltre che nel terzo comma del testo da lui presentato, dopo le parole: « iscritti nell'elenco dei poveri del Comune », siano aggiunte le altre: « limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge ».

ANGELILLI. L'espressione « iscritti nell'elenco dei poveri del Comune » è poco esatta. Bisognerebbe parlare di « iscritti, da parte dei Comuni, nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1165 ».

GRAVA, *relatore*. L'inserzione di questa espressione renderebbe troppo lungo il periodo. Risulterà dal resoconto l'interpretazione esposta dal senatore Angelilli su questo punto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti la lettera *c*) ed i commi seguenti dell'articolo nel testo proposto dal relatore.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 22, il quale, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 22.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *c*), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'articolo 4, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera *b*) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle ge-

stioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda sospendo la seduta, rinviandone il seguito al pomeriggio di oggi.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 18*).

Ripresa della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (851), d'iniziativa del senatore Angelilli e: « Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari » (918), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri; e ripresa della discussione e approvazione, in un nuovo testo unificato, dei disegni di legge: « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall' Istituto nazionale della previdenza sociale » (852), d'iniziativa del senatore Angelilli e: « Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi » (917), d' iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge recanti provvidenze a favore dei tubercolotici.

Le difficoltà che erano sorte stamattina sono state superate, per cui si può senz'altro procedere alla votazione degli articoli nel testo che vi è noto, concernente i lavoratori tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S., di cui ai disegni di legge n. 852, d'iniziativa del senatore Angelilli, e n. 917, d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri. Evidentemente gli altri due disegni di legge, concernenti provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, rimarranno iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

BOLOGNESI. Ma questo nuovo testo non deve portare i nomi dei senatori Angelilli e Barbareschi, i quali hanno presentato due diversi disegni di legge.

BITOSSI. È evidente che questo nuovo testo non è nè del collega Angelilli nè del collega Barbareschi.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, non è la prima volta che noi emendiamo e modifichiamo radicalmente disegni di legge.

ANGELILLI. La discussione ha preso l'avvio dai disegni di legge presentati da me e dal collega Barbareschi.

BITOSSI. Voi forse date poca importanza a questa questione, che per noi è invece fondamentale, perchè il nuovo testo non è il frutto di una discussione ma — diciamolo francamente — di una imposizione che ci viene fatta. Allora siate cauti. Se volete che si approvi all'unanimità questo testo, che non si esprima alcun voto discorde, trovate allora una formula più adatta; altrimenti noi dichiareremo di votare contro, perchè non è stato accolto il contenuto del nostro progetto, che noi anzi chiederemo sia discusso e votato.

PRESIDENTE. Io debbo ripetere che in sostanza noi stiamo discutendo proprio due fra i disegni di legge che erano all'ordine del giorno. Comunque, essendo presenti i due proponenti, penso che essi siano i meglio qualificati ad esprimere il proprio pensiero al riguardo. Se ci fosse un disconoscimento del nuovo testo da parte loro, prenderemmo allora le decisioni necessarie.

Mi pare che il collega Angelilli abbia già dichiarato di ritenere che questo nuovo testo possa considerarsi uno stralcio della proposta da lui presentata. E la questione è stata impostata in questi termini fin dall'inizio, come risulta chiaramente dagli atti.

BARBARESCHI. Anche a me sembra che possa considerarsi come uno stralcio.

BITOSSI. Allora bisognerebbe respingere articolo per articolo le due proposte di legge e poi finalmente votare sul nuovo testo.

PRESIDENTE. Noi possiamo anche far questo; però il nuovo testo è ormai acquisito come testo della Sottocommissione e non è esatto che vi sia una imposizione, perchè è stato elaborato dalla Sottocommissione insieme col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Desidero anche informare la Commissione che, in un colloquio che ho avuto poco fa col Presidente del Consiglio onorevole Segni, ho ricevuto assicurazione da parte sua che nella prossime settimane il Consiglio dei Ministri si occuperà anche del progetto per la riforma generale dell'assistenza antitubercolare. Pertanto, le preoccupazioni espresse questa mattina dal collega Bolognesi credo debbano essere fugate da questo affidamento, che ho avuto dal Presidente Segni non più di un quarto d'ora fa.

BOLOGNESI. Mi auguro che sia così.

FIORE. Prendo atto di questa assicurazione che ci ha comunicato l'onorevole Presidente, benchè io sia convinto che fra tre anni noi saremo ancora ad aspettare che il disegno di legge generale ed organico possa essere discusso dal Parlamento.

Ma qui la questione diventa seria per un altro aspetto. Se questo stralcio — che io chiamerei in altro modo — passa come disegno di legge dei senatori Barbareschi e Angelilli, per il periodo di sei mesi non si può presentare un altro disegno di legge sullo stesso argomento; per accettare questo stralcio, infatti, bisogna respingere gli altri due disegni di legge, oppure dire che questo è un disegno di legge concordato tra i due presentatori, il che non è.

BITOSSI. La mia preoccupazione sorge dal fatto che se questo nuovo testo si considera il frutto dell'unificazione dei due progetti di iniziativa parlamentare, che affrontavano un problema molto più ampio, e se quei due progetti si intendono decaduti in conseguenza dell'approvazione di questo testo unificato, in base al Regolamento del Senato, a coloro che hanno esercitato l'iniziativa parlamentare viene inibito di presentare un altro progetto di legge sulla materia. (*Cenni di diniego da parte del Presidente*). Se invece l'approvazione del nuovo testo non vieta, a coloro che hanno presentato i disegni di legge, di presentare una nuova proposta se lo credono opportuno, magari tra una settimana, allora date il nome che volete a questa nuova formulazione, purchè non si debba considerare esaurito il problema.

PRESIDENTE. A me pare non ci sia nessun dubbio che l'approvazione di questo stralcio, chiamiamolo pure così, non impedisca affatto ai presentatori dei disegni di legge di riproporre in avvenire tutto quello che non è compreso in questo stralcio; mentre questa iniziativa sarebbe loro inibita per sei mesi (a norma dell'articolo 55 del Regolamento) se affrontassimo l'esame dei disegni di legge originari e ne respingessimo gli articoli.

Se nessun altro domanda di parlare, passiamo senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1

Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui gli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.

BOLOGNESI. Nel leggere attentamente questo articolo, dopo la seduta di questa mattina, ho notato che con le disposizioni in esso contenute si sovverte il trattamento che è oggi in

atto per i familiari a carico dei tubercolotici. Attualmente, quando un assistito è ricoverato, percepisce cento lire al giorno; se ha un familiare a carico ne percepisce duecento, mentre ne percepisce centocinquanta per ognuno se ne ha più di uno.

Io ricordo che quando si è riunita la Sottocommissione e abbiamo discusso di questo problema, si è detto che era meglio non toccare il trattamento di famiglia ed insistere per il miglioramento globale; e questa è una giusta tesi, secondo noi. Adesso, invece, che cosa succede? Che all'assistito da una parte diamo trecento lire, mentre dall'altra togliamo qualcosa perchè gli assegni familiari sono stabiliti in lire centosessantasette per i figli, centosedici per il coniuge e cinquantacinque per i genitori ed equiparati. Questo, secondo noi, provocherà indubbiamente fra i tubercolotici un risentimento notevole, perchè essi, essendo abituati a percepire 150 lire per ogni familiare a carico, vedranno ridotto questo trattamento.

Concludendo, darà ugualmente il mio voto favorevole a questo articolo, ma desidero che sia inserita nel resoconto questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è elevata a lire 600 giornaliere.

La maggiorazione per i familiari di cui al primo comma dell'articolo precedente compete altresì agli assicurati aventi diritto all'indennità post-sanatoriale prevista dall'articolo 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

La indennità post-sanatoriale per gli assicurati, con o senza le maggiorazioni di cui al precedente comma, non può essere in ogni caso inferiore a lire 700 giornaliere.

MONALDI. Vorrei fosse chiarito che, con la disposizione di cui al secondo comma di questo articolo, deve intendersi che gli assegni familiari verranno corrisposti anche per tutto il periodo in cui gli assicurati fruiscono dell'indennità post-sanatoriale. Questo è fondamentale, perchè fino ad oggi si verificava l'assurdo che un individuo dimesso con indennità post-sanatoriale perdeva subito tutto il trattamento di famiglia e veniva a percepire esclusivamente le 500 lire per sè.

Per questo motivo io, alle parole « aventi diritto all'indennità », penso che sarebbe opportuno sostituire le parole « fruenti dell'indennità », perchè con la prima formula si potrebbe trattare di un diritto soltanto potenziale.

Comunque, se non si vuole apportare una modificazione, resti chiaramente affermato nel resoconto che la nostra Commissione, votando questa disposizione, intende stabilire che durante il periodo post-sanatoriale indennizzato dev'essere corrisposta la maggiorazione per i familiari.

PRESIDENTE. Questa interpretazione sarà senz'altro inserita nel resoconto. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile-colonico.

Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennità e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(*È approvato*).

VARALDO. Per coerenza con quello che ho sempre sostenuto, cioè che il problema dovesse essere esaminato congiuntamente per i tubercolotici assicurati presso l'I.N.P.S. e per quelli a carico dei Consorzi provinciali antitubercolari, dichiaro di astenermi dal voto.

DE BOSIO. Sono favorevole a questo disegno di legge, appunto per la garanzia che il Ministro ha dato in merito ad una rapida risoluzione di questo problema dell'assistenza antitubercolare coordinata per tutti i cittadini.

BITOSSI. Dobbiamo dichiarare di non essere molto soddisfatti, perchè avremmo desiderato che il problema fosse affrontato risolutamente e in forma più ampia. Accettiamo comunque il disegno di legge, perchè reca dei benefici che sarebbe assurdo respingere. Desidererei però che, per quanto gli è possibile, l'onorevole Sottosegretario di Stato ci assicurasse che, con l'entrata in vigore di questo provvedimento, i miglioramenti che esso comporta saranno immediatamente applicati a tutti coloro che possono beneficiarne anche in questo momento. Spero cioè che non si crei una disparità a danno di coloro che oggi godono dell'indennità post-sanatoriale in virtù della legge precedente, come avverrebbe se essi continuassero fino ad esaurimento a percepire quello che la legge loro concedeva finora, e per vedere applicata la nuova legge si dovesse attendere che nuovi ammalati siano ammessi al trattamento post-sanatoriale.

Con l'entrata in vigore di questa legge, quindi, i miglioramenti previsti dovrebbero applicarsi a tutti coloro che ne hanno diritto.

SPALLICCI, *relatore*. Nel dichiarare che voterò a favore di questo progetto, esprimo il voto che analoghi miglioramenti possano essere estesi quanto prima ai tubercolotici non assicurati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo provvedimento rappresenta tutto ciò che il Governo poteva fare in questo momento per venire incontro alle aspirazioni degli interessati. Il Governo non ha bisogno di aggiungere altre dichiarazioni: esso sostiene la necessità di una riorganizzazione generale. Il Ministro stesso ritiene che questo disegno di legge possa rappresentare il primo passo verso la riforma suddetta. Quello che chiede il senatore Bitossi mi pare implicito nello stesso disegno di legge. Comunque, per quanto riguarda il Ministero, ci faremo parte diligente perchè sia messa in atto l'interpretazione chiesta dal senatore Bitossi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Assicurazione sanitaria agli artigiani » (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame degli articoli del disegno di legge sull'assistenza sanitaria agli artigiani.

Art. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro del lavoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finaziario 1956-57, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione del-

la spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Al primo comma di questo articolo i senatori Bolognesi e Mancino propongono un emendamento tendente a sostituire le parole: « sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge » con le altre: « sulla base delle risultanze della gestione del primo semestre ».

GRAVA, *relatore*. Sostanzialmente l'emendamento dice la stessa cosa ma devo osservare che il testo della legge è più preciso, in quanto la Cassa deve fare i versamenti in base a quello che viene a spendere per gli iscritti, e queste spese risultano dagli elenchi. Per queste ragioni non accetto l'emendamento Bolognesi-Mancino e pregherei i proponenti di ritirarlo.

BOLOGNESI. Dopo l'osservazione del relatore non insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 23.

(*È approvato*).

Art. 24.

Le Casse mutue provinciali compilano annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune, i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, dovuti per l'anno solare successivo. In caso di ritardata iscrizione dovranno porsi in pagamento anche i contributi afferenti l'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'Albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In materia di ricorsi contro i ruoli e di sgravi per indebito provvedono le Casse mutue provinciali con le norme vigenti per le imposte dirette.

Il relatore propone la soppressione di questo articolo.

GRAVA, *relatore*. Le ragioni del mio emendamento soppressivo sono evidenti, perchè le norme contenute nell'articolo 24 sono riportate con maggiore precisione nell'articolo 2, dove si parla delle modalità dei ricorsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 22 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dall'iscrizione nei ruoli.

BOLOGNESI. A questo articolo noi proporremmo il seguente emendamento aggiuntivo: « È tuttavia consentita l'ammissione alle prestazioni mediante certificato rilasciato dalla Cassa mutua provinciale che attesti l'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nei ruoli ».

Il fine è di venire incontro agli artigiani che eventualmente siano iscritti nei ruoli da meno di 90 giorni e si trovino in condizioni tali da avere immediatamente bisogno di un'assistenza. A questi la Cassa mutua dovrebbe elargirla, anche se manchi qualcosa ai 90 giorni di iscrizione.

GRAVA, *relatore*. Sono spiacente di non poter accettare l'emendamento del senatore Bolognesi. Abbiamo stabilito 90 giorni d'iscrizione nei ruoli per avere un certo margine di tempo in cui acquisire i mezzi necessari per

provvedere alle prestazioni. Anche alla Camera è sorta la questione, ma si è convenuto che non si possano elargire le prestazioni prima che ci siano i fondi. Perciò pregherei il proponente di non insistere nell'emendamento.

BOLOGNESI. Insisto e prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bolognesi.

(*Non è approvato*).

Art. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Federazione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da altri Istituti previdenziali od assistenziali e mutue artigiane volontarie già funzionanti, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione può altresì contrarre con gli Enti di cui al precedente comma vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

Il relatore ha proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« La Federazione nazionale e le Casse mutue provinciali per assolvere i compiti assistenziali possono avvalersi mediante convenzione dei servizi istituiti dalle Casse mutue artigiane volontarie già funzionanti, come pure dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da altri Istituti previdenziali ed assistenziali.

« Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere sottoposte alla Federazione nazionale per l'approvazione ».

Sullo stesso argomento sono stati proposti anche i seguenti articoli:

1) dal senatore Marina:

« *a*) Le mutue volontarie esistenti da due anni la cui gestione sia economicamente inecepibile possono prestare ai soci le assistenze previste dalla presente legge purchè adeguino i loro statuti e regolamenti in conformità;

b) per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile lo Stato verserà alla Mutua volontaria un contributo annuo di lire 1.000;

c) le Mutue volontarie sono tenute a versare alla Federazione nazionale delle Mutue obbligatorie un contributo di lire 500 per ciascun socio da servire come previsto nell'articolo 22 lettera *b*);

d) l'artigiano ed il familiare assistibile in regola con i pagamenti verso la Mutua volontaria sono esenti dal versamento del contributo annuo previsto dall'articolo 22 lettera *b*) ».

2) dai senatori Mancino e Bolognesi:

« L'obbligo di cui alla presente legge può essere assolto mediante la iscrizione dell'artigiano e degli altri aventi diritto a Mutue volontarie artigiane di assistenza malattia, le quali abbiano almeno mille assistiti, siano costituite da almeno due anni ed abbiano ottenuta la personalità giuridica mediante la prescritta registrazione. Gli statuti delle Mutue volontarie suddette dovranno assicurare prestazioni non inferiori a quelle previste dalla presente legge ».

3) dai senatori Moro e De Bosio:

« L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella Provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 5 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale ».

Gli emendamenti del relatore e del senatore Moro sono sostitutivi del testo della Camera, mentre quelli dei senatori Marina e Mancino-Bolognesi lascerebbero in vita l'articolo 26 del testo della Camera. È opportuno tuttavia

che i quattro emendamenti formino oggetto di un'unica discussione, appunto per l'identità della materia trattata.

MORO. L'emendamento che ho l'onore di presentare insieme al senatore De Bosio vuole partire da questa premessa. Le Casse mutue provinciali così come sono state adesso organizzate dal disegno di legge e le Associazioni mutue artigiane volontarie sono, le une e le altre, espresse direttamente dalla categoria artigiana. La differenza consiste in questo, che le prime sono per legge obbligatorie, mentre le seconde sono nate o nascono dalla libera iniziativa degli artigiani.

È quindi necessario trovare il modo di far coesistere le Casse mutue provinciali e le Associazioni mutue volontarie artigiane, premesso che il collega De Bosio ed io riconosciamo in pieno la validità delle libere mutue artigiane perchè sappiamo quanto si siano rese e siano benemerite nel campo dell'assistenza sanitaria alla categoria. Con l'emendamento presentato ci proponiamo pertanto di confermare anzitutto la validità e l'insostituibilità delle Casse mutue provinciali obbligatorie che debbono rimanere il perno sostanziale di tutto il sistema: ma vogliamo altresì assicurare all'assemblea delle Casse mutue provinciali che sarà espressa dal diretto suffragio e dal libero voto degli artigiani la facoltà di disciplinare e organizzare l'assistenza sanitaria agli artigiani nell'ambito delle legge e nel suo spirito, con l'intervento e la collaborazione delle Mutue libere, dove queste esistono, sicchè si possa assicurare la piena cooperazione dei due organi. E allora proponiamo che l'assemblea delle Casse mutue provinciali abbia la facoltà di delegare alle Mutue volontarie esistenti nella provincia anche la gestione delle prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 5.

Saranno così gli stessi artigiani, che eleggono l'assemblea della Mutua provinciale obbligatoria, a determinare compiti e funzioni da assegnare o da delegare alle Mutue volontarie, dalla stessa categoria costituite. Saranno gli artigiani stessi — attraverso le decisioni della assemblea della loro Mutua — a deliberare se riterranno più opportuno assegnare alle Mutue volontarie in un determinato ambito territoriale un'attività specializzata suppletiva oppure se queste potranno — nella misura della loro efficenza — gestire una parte o anche tutte le prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 5 del disegno di legge che è al nostro esame.

Nel presentare questo emendamento non abbiamo chiesto l'intervento di organi statali perchè abbiamo molta fiducia nella capacità di giudizio e nell'ottimo senso amministrativo delle assemblee delle Mutue provinciali. Sempre in funzione del nostro emendamento la Federazione nazionale e le Casse mutue provinciali potranno inoltre servirsi di tutti gli altri Istituti, come è stato previsto anche dall'emendamento sostitutivo dell'articolo 26 proposto dal relatore. In tal caso siamo d'opinione che le relative convenzioni possano essere stipulate direttamente dalla Federazione nazionale o dalle singole Casse mutue provinciali con questi vari Istituti senza bisogno di una particolare approvazione da parte del Ministero.

Il nostro articolo 26 risponde quindi alla esigenza fondamentale di una più completa assistenza attraverso il riconoscimento, lo sviluppo e il potenziamento delle Mutue volontarie che già operano efficacemente nel campo assistenziale mutualistico artigiano. E sono certo che la 10ª Commissione vorrà accettare questa soluzione, accogliendo così una richiesta espressa da tutto il mondo artigiano. D'altra parte affermiamo che resta cardine fondamentale della nuova legge l'esigenza che un solo organo debba coordinare, disciplinare, promuovere, nell'ambito provinciale, tutti i collegamenti, i rapporti e le collaborazioni necessarie tra le forme volontarie e quelle obbligatorie dell'assistenza contro le malattie nel mondo artigiano. Questo organo è l'assemblea della Cassa mutua provinciale che questa nuova legge prevede.

MARINA. Alla presentazione del mio emendamento sono stato spinto dalla necessità che le Mutue volontarie, che gestiscono bene i loro servizi, abbiano un riconoscimento di fatto nell'emanazione di questa legge. Il contenuto del mio emendamento comunque non è obbligatorio ma semplicemente facoltativo. Infatti dico che le Mutue volontarie « possono » prestare i servizi che le Mutue obbligatorie ad esse richiedano. Nell'emendamento proposto dal se-

natore Moro non si fa che parafrasare il diritto delle Mutue obbligatorie di rivolgersi a qualunque ente per l'erogazione dell'assistenza sanitaria; ma un vero e proprio riconoscimento delle Mutue volontarie in quell'emendamento non c'è. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad organizzazioni già costituite dagli interessati. Le mutue volontarie saranno una trentina in tutta Italia: di queste una decina non funzionano troppo bene ed è chiaro che si elimeneranno da sè appunto per il cattivo funzionamento, perchè è chiaro che la Mutua obbligatoria non si rivolgerà ad un Ente che funzioni male per affidargli il compito di assistere i propri iscritti. Ma se le altre possono assolvere il loro compito con un contributo inferiore, non vedo perchè non si debba risparmiare il denaro dello Stato. Col mio emendamento, perciò, non facciamo altro che lasciare una porta aperta a questi Enti, ai quali spetta un giusto riconoscimento. E sarebbe illogico non approfittare della possibilità di economizzare i fondi dello Stato, quando si ha la certezza di un servizio fatto bene.

SPALLICCI. Associandomi a quanto ha detto il senatore Marina, io penso che sia veramente il caso di premiare i volenterosi che hanno agito prima dello Stato. Generalmente noi rendiamo un omaggio formale alla libertà e poi la sacrifichiamo alla prima occasione. Mi pare che oggi abbiamo la possibilità di dimostrare la nostra riconoscenza ai volenterosi che hanno agito prima dell'intervento dello Stato creando Mutue che funzionano molto bene.

Noi dobbiamo rispettare queste Mutue, naturalmente con la condizione che siano state create da almeno due anni e che funzionino bene. Ovviamente occorre che si possano controllare; ma se per due anni hanno funzionato egregiamente, non c'è da pensare che questo non debba accadere anche per l'avvenire.

BOLOGNESI. Già in sede di discussione generale noi abbiamo messo in evidenza la lacuna che presentava il disegno di legge, nel non voler riconoscere ciò che di buono hanno fatto le Mutue volontarie, che per prime hanno provveduto ad erogare l'assistenza agli artigiani in mancanza di un'azione dello Stato. Queste Mutue sono state di esempio, e ancora questa mattina io ho ricordato che con 2.950 lire esse dànno un'assistenza completa.

Se noi accettassimo l'emendamento del senatore Moro, le metteremmo in condizioni di inferiorità. Quindi non solo non le premieremmo, ma faremmo loro un trattamento che secondo noi è ingiusto.

Invece, io credo che accogliendo l'emendamento del senatore Marina si vada realmente incontro agli artigiani delle Mutue volontarie, che ci hanno inviato telegrammi, lettere e memoriali.

Per questi motivi io sono disposto a dare il mio voto favorevole all'emendamento del senatore Marina.

MANCINO. Io osservo che i tre emendamenti presentati a questo articolo hanno un punto in comune, quello di tendere a mantenere in vita le Mutue che abbiano dimostrato di sapere erogare l'assistenza.

A me sembra però che il nostro emendamento sia più concreto. Esso tende a favorire le Mutue che abbiano una certa consistenza, diano garanzie di saper assolvere al loro compito e soprattutto eroghino una assistenza non inferiore a quella prevista dallo Stato. Io non vedo perchè dovremmo ostinarci a negare la importanza delle Mutue volontarie; non vedo perchè dovremmo impedire agli artigiani di valersi di quelle benemerite Mutue che già hanno fatto tanto per loro.

DE BOSIO. Desidero fare qualche osservazione al senatore Marina intorno al suo emendamento, col quale sostanzialmente si propone di raggiungere lo stesso fine del nostro: riconoscere le Mutue volontarie nei limiti consentiti dal progetto di legge che stiamo esaminando.

Tenga presente il senatore Marina che all'articolo 1 è stabilito un principio generale, dall'onorevole relatore sottolineato più volte, cioè l'obbligatorietà per tutti della assicurazione. Da questo obbligo consegue per tutti gli artigiani il diritto all'assistenza. L'istituto delle Mutue volontarie può intaccare proprio questo principio; le Mutue obbligatorie infatti hanno una tutela giuridica ed una disciplina di ordine pubblico; le volontarie non possono

avere questa tutela, per cui in certe situazioni potrebbero trovarsi in condizione di non garantire l'assistenza. Giustamente l'onorevole relatore ha obiettato: « E se falliscono? ». Le Mutue obbligatorie non possono fallire, trattandosi di enti di diritto pubblico.

Allorquando obblighiamo gli assicurati a valersi in certi luoghi solo delle Mutue volontarie ...

MARINA. Non è così.

DE BOSIO. Quando, senatore Marina, la Mutua volontaria si sarà uniformata alle norme della legge, le prestazioni diventano obbligatorie per gli artigiani. Quindi si costringono in definitiva gli assicurati a valersi o a partecipare a queste Mutue.

Il suo emendamento detta: « Le Mutue volontarie esistenti da due anni, la cui gestione sia economicamente ineccepibile (ma chi stabilisce questa ineccepibilità?), possono prestare ai soci le assistenze previste dalla presente legge, purchè adeguino i loro statuti e regolamenti in conformità ... : nel momento in cui le Mutue volontarie hanno adeguato lo statuto alle norme della legge, hanno il diritto — non più la sola possibilità — di prestare l'assistenza. In tale ipotesi gli artigiani devono servirsi di queste Mutue, ciò che equivale ad iscriversi presso di esse. La condizione perchè esse prestino l'assistenza non è l'atto volontario di scelta degli artigiani, ma il fatto che esse si adeguino alle disposizioni della legge. Si fa pertanto sorgere una Mutua obbligatoria in concorrenza con la volontaria.

MARINA. Così l'interpreta lei, senatore De Bosio.

DE BOSIO. Se non fosse così non avrebbe senso la condizione facoltativa alle Mutue volontarie di uniformare lo statuto alle norme di legge per avere diritto di fare le prestazioni agli artigiani.

È più chiaro e pertinente allora l'emendamento proposto da me assieme al collega Moro, con il quale si ammette la possibilità di assistenza da parte di queste Mutue, ma a seguito di deliberazione degli assistiti, non per deliberazione della Mutua volontaria. Questa è la differenza tra i due emendamenti. Mentre noi proponiamo che l'assistenza possa essere affidata alle Mutue volontarie in base a giudizio dell'assemblea generale degli assicurati, il senatore Marina propone che la Mutua volontaria, messasi in regola con le norme della legge in materia, abbia diritto di prestare l'assistenza.

D'altra parte, se non fosse così, l'emendamento del senatore Marina sarebbe inutile: creerebbe dei doppioni lasciando le volontarie nella situazione attuale.

Con il nostro emendamento invece le Mutue volontarie continuano la loro attività ed ottengono un vero e proprio riconoscimento a differenza di quanto era stato originariamente previsto dal progetto di legge, che le ignorava completamente. L'emendamento dell'onorevole relatore dava un riconoscimento, ma molto limitato, mentre quello mio e del senatore Moro lo dispone più tassativo. Le Mutue volontarie possono sostituirsi in pieno alle obbligatorie, ogni qualvolta gli assicurati riuniti in assemblea lo stabiliscano. Se le Mutue volontarie funzionano bene, nulla hanno da temere; si può essere sicuri che queste, come, ad esempio, quella ottima di Milano, continueranno, anzi intensificheranno, la loro attività.

Per queste ragioni ritengo inaccettabile l'emendamento proposto dal senatore Marina.

PETTI. Sono dolente di trovarmi in disaccordo per diversi motivi con l'emendamento proposto dal senatore Marina.

Io mi rendo conto delle aspirazioni, delle giuste aspirazioni delle Mutue volontarie funzionanti da parecchio tempo e funzionanti bene, come si asserisce da coloro che le conoscono. Io auguro a queste organizzazioni di poter meglio ancora sviluppare in avvenire la propria attività. Quel che mi preoccupa in ordine all'emendamento presentato dal senatore Marina è che esso viola apertamente e profondamente lo spirito di obbligatorietà previsto da questa legge. Io rileggo a me stesso l'articolo 26 del testo della Camera: « Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Federazione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da altri istituti previdenziali od assisten-

ziali e Mutue artigiane volontarie già funzionanti, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Se così è, già nel disegno di legge si trova la soluzione per le Mutue volontarie. Queste, dove esistono, hanno la possibilità di prendere accordi con le Mutue stabilite per legge e addirittura coordinare la loro attività o fondersi se ne è il caso. Ma ammettere l'esistenza delle Mutue volontarie in contrapposizione con quelle stabilite per legge, a me sembra che porti a svuotare questa legge del suo significato principale.

FIORE. La questione delle Mutue volontarie è piuttosto seria. Io non capisco molto bene quello che dice l'articolo 26 del testo della Camera. Si dice che le Mutue obbligatorie possono convenzionarsi con Istituti previdenziali e assistenziali e così anche con le Mutue volontarie. Io capisco che questo avvenga con gli Istituti previdenziali o assistenziali, perchè l'I.N.A.M. ed altri simili istituti vivono di vita propria. Nel secondo caso invece che cosa avverrebbe? Io, socio della Mutua volontaria, ho creato questa Mutua coi miei contributi, coi sacrifici comuni, ecc. Quando si forma la Mutua obbligatoria io, artigiano, sono obbligato ad aderirvi. Dovrò quindi pagare alla Mutua obbligatoria. Allora la Mutua volontaria come continua a vivere? Infatti lo stesso artigiano non può pagare per tutt'e due.

La convenzione con gli Istituti previdenziali e assistenziali si può concepire perchè essi hanno mezzi propri, ma la Mutua volontaria non potrà più vivere, a meno che non ci siano degli artigiani tanto facoltosi da poter pagare per l'obbligatoria e per la volontaria.

Una Mutua volontaria che ha funzionato bene, che ha dimostrato di saper amministrare i propri fondi e assistere gli assicurati, perchè non dovrebbe diventare il centro e la base della Mutua obbligatoria?

Questi nuclei già esistenti non debbono sparire ma devono essere valorizzati. Mi pare che questo si potrebbe realizzare.

VARALDO. Vorrei dimostrare al senatore Fiore che il suo ragionamento non è giusto. Prendiamo ad esempio la Mutua di Milano. Essa riceve 2.950 lire da ogni socio; se per ognuno dei suoi iscritti essa versa 1.000 lire alla Mutua provinciale obbligatoria, gliene rimangono altre 1.950, con le quali fa soltanto l'assistenza che non è fatta dalla obbligatoria; perciò si trova con un certo vantaggio.

GRAVA, *relatore*. Nella mia relazione e nella replica agli oratori che erano intervenuti nella discussione, ho chiaramente espresso, sia pure in modo conciso, le ragioni per cui non si può consentire alle Mutue volontarie la facoltà di erogare agli artigiani le prestazioni previste dalla presente legge in concorrenza — notate bene — con le Mutue obbligatorie, ma soltanto per incarico di queste.

Ringrazio il senatore Fiore, perchè non ha fatto altro che ripetere le argomentazioni della mia relazione e della mia replica. Sono perfettamente d'accordo, tanto è vero che, se voi ricordate bene, io dissi che il problema oggi non si pone perchè sull'esempio delle Mutue volontarie agiranno le obbligatorie, in quanto l'esperienza che le volontarie hanno fatto in parecchi anni di amministrazione è stata il più delle volte positiva.

Come relatore, non ho voluto accedere ai desideri espressi da varie parti per la soppressione delle Mutue volontarie, perchè ritengo che esse abbiano ancora un nobile compito da assolvere, cioè debbano portare tutta la loro esperienza alle obbligatorie. Ma da questo, però, a riconoscerle giuridicamente, ci corre troppo.

Debbo ringraziare anche il senatore Marina perchè il suo emendamento mi ha indotto a riflettere: ed io rinuncio al mio emendamento sostitutivo dell'articolo 26 e aderisco a quello dei senatori Moro e De Bosio, per le ragioni che adesso esprimerò.

Che cosa chiede il senatore Marina col suo emendamento? Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alle Mutue volontarie, così come è sancito dall'articolo 6 del disegno di legge per le Mutue obbligatorie.

Già nella mia relazione dicevo che ostano a questo riconoscimento ragioni di indole pratica, tecnica e giuridica; e incomincerò proprio da queste ultime, pur senza dilungarmi sugli argomenti già trattati egregiamente dal senatore De Bosio.

Con l'approvazione degli articoli 1 e 6, questa Commissione ha sancito l'obbligatorietà della assicurazione contro le malattie per tutti gli artigiani ed ha istituito per ogni provincia una Cassa mutua provinciale con personalità giuridica di diritto pubblico. Sarebbe assurdo riconoscere la personalità giuridica per la stessa funzione ad un altro ente, che per giunta non sarebbe obbligatorio ma volontario, nel senso cioè che gli artigiani non sarebbero obbligati ad iscriversi in questa Mutua volontaria. Obbligatorietà e volontarietà sono due termini inconciliabili fra loro.

MARINA. Ma le Mutue volontarie sono già enti morali.

GRAVA, *relatore*. No, sono associazioni. Nulla vieta — intendiamoci — in ipotesi che l'artigiano che deve essere iscritto alla Mutua obbligatoria possa anche farsi socio della volontaria per avere un trattamento previdenziale ed assistenziale migliore di quello che verrà concesso dalle Mutue obbligatorie. In tesi, però, la legge provvede anche a questo mediante l'articolo 5 già da noi approvato. Appare quindi superfluo, anche sotto questo profilo, concedere tale facoltà alle Mutue volontarie in concorrenza con le obbligatorie.

Il suo emendamento, senatore Marina, mi ha convinto ad associarmi all'emendamento Moro, perchè questo riconosce in concreto alle Mutue volontarie quelle benemerenze di cui ha parlato il collega Spallicci e che io stesso ho elogiato nella mia relazione. Non è possibile, invece, accettare l'emendamento del senatore Marina, anche perchè la nostra Commissione ha già sancito il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie ed ha istituito gli organismi per l'erogazione delle prestazioni.

Le ragioni pratiche appaiono evidenti. Mi dica lei, senatore Marina, che è una persona molto pratica e ragionevole, mi dica lei come si può accertare quali siano le Mutue volontarie economicamente ineccepibili. Certo quelle formate da soci artigiani ricchi — a voi è sfuggito questo argomento sostanziale, colleghi della sinistra —, che possono essere ineccepibili dal punto di vista economico perchè in ogni momento possono sanare i loro bilanci. Ma quante sono le Mutue volontarie povere che non possono integrare in ogni momento il proprio bilancio? Quante ce ne sono, per esempio, nell'Italia meridionale?

È stato detto qui che sono stati inviati numerosi telegrammi, lettere, ecc.: ma da chi? Evidentemente da coloro che potevano pagare. Ne è arrivato uno a me l'altro ieri che sarà costato non meno di 1.500 lire! Le Mutue volontarie povere sicuramente non possono permettersi il lusso di mandare di questi telegrammi.

Ma c'è di più. Accettando l'emendamento Marina noi verremmo a sancire un trattamento assistenziale privilegiato per gli artigiani più ricchi, per i benestanti, a danno dei più poveri e bisognosi e rinunceremmo al principio di solidarietà nazionale fra lavoratori della stessa categoria, ciò che è semplicemente assurdo e repugnante alla nostra coscienza.

Infatti, a queste Mutue volontarie aderirebbero solo ed unicamente i benestanti, mentre alle obbligatorie sarebbero costretti ad aderire solo i poveri, tanto è vero che i signori — bontà loro! — rinuncerebbero a 500 lire *pro capite* del contributo dello Stato e poi si glorierebbero di elargire ai poveri loro compagni di lavoro un sussidio, che non proviene però dalle loro tasche bensì dal contributo statale.

Poichè il tempo corre veloce, tralascio le altre argomentazioni. Prego la Commissione di non stabilire due pesi e due misure, con un trattamento privilegiato per coloro che sono benestanti ed un trattamento diverso per coloro che sono poveri.

Con l'emendamento Moro, le Mutue obbligatorie, che sono riconosciute giuridicamente, potranno affidare compiti gravi ed importanti alle Mutue volontarie, ed io credo che queste li assolveranno degnamente come degnamente hanno lavorato fino ad oggi; e sono convinto che i dirigenti delle volontarie saranno domani anche i dirigenti delle obbligatorie.

Per queste ragioni non posso non dichiararmi contrario, in coscienza, all'emendamento del collega Marina ed anche a quello dei colleghi Bolognesi e Mancino.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ritiene che, secondo il nostro ordinamento costituzionale, l'assistenza sanitaria sia un dovere ed un compito della collettività. Allora, se noi entriamo in questo ordine di idee ed intendiamo procedere per arrivare a questa meta, bisogna che andiamo un po' cauti nel fare delle deroghe all'obbligatorietà; tanto l'emendamento Marina quanto l'emendamento Bolognesi costituiscono delle deroghe all'obbligatorietà e quindi finiscono per essere in contraddizione col principio costituzionale.

L'emendamento del senatore Moro, invece, rientra nel sistema, ed il Governo è lieto di accettarlo.

MANCINO. Dopo aver meglio valutato la portata dell'emendamento del collega Moro e dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, noi ritiriamo il nostro emendamento e voteremo a favore di quello del senatore Moro.

MARINA. Anch'io dichiaro di ritirare il mio emendamento. Non intendo polemizzare anche se avrei argomenti per farlo.

Poichè lo spirito della Commissione è concordemente orientato a riconoscere il valore dell'attività svolta dalle Mutue volontarie, soltanto per questo motivo io dichiaro di ritirare l'emendamento e di votare a favore di quello del collega Moro.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento dei senatori Moro e De Bosio, sostitutivo dell'articolo 26, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 27

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

(*È approvato*).

Secondo la proposta del relatore, questo articolo andrebbe spostato dopo l'articolo 22. Se non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

A questo punto l'onorevole relatore propone di aggiungere prima dell'articolo 28 il seguente titolo: « Capo VI. Disposizioni transitorie ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 28.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

(*È approvato*).

Art. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario nazionale entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il relatore propone un emendamento tendente a sostituire le parole « Commissario nazionale » con le altre « Commissario della eFderazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani ».

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 29, quale risulta con l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Seguirebbe ora un emendamento aggiuntivo 29-*bis* dei senatori Bolognesi e Mancino. Questo emendamento è però superfluo, perchè il suo contenuto si trova nell'ultimo comma dell'articolo 6, già approvato.

Art. 30.

Per la prima applicazione della presente legge i rappresentanti degli artigiani di cui alla lettera *a*) dell'articolo 10 sono eletti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana.

Di questo articolo il relatore chiede la soppressione.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Art. 31.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore propone che l'articolo ora approvato sia collocato come ultimo del Capo V, cioè prima dell'articolo 28. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Do ora lettura di tre articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

Art. 32.

In attesa che gli organi di amimnistrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazinale di cui rispettivamente ai Capi III e IV della presente legge, siano regolarmente costituiti, le operazioni indicate negli articoli 1-*bis* e 2 devono essere compiute entro il 31 marzo 1957 dal Commissario straordinario previsto nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con l'assistenza della Commissione consultiva prevista nell'articolo 21, lettera *e*), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Commissario straordinario di cui al precedente comma deve inoltre:

a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

b) provvedere perchè le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 8 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

Il Commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'articolo 28 della presente legge, che

concede il benestare medesimo sentita la Commissione consultiva prevista nello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 33.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

(*È approvato*).

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

BOLOGNESI. Onorevoli colleghi, siamo giunti al termine del nostro lavoro. Questa legge non è conforme completamente ai desideri nostri e a quelli che ci hanno comunicato gli artigiani stessi, per più di un motivo. Innanzitutto noi avremmo voluto che fosse attuato il principio solidaristico; in secondo luogo avremmo desiderato un maggior contributo da parte dello Stato; in terzo luogo avremmo preferito per le elezioni il sistema proporzionale, che riteniamo più rispondente ai princìpi democratici; infine desideravamo la parificazione delle mutue volontarie alle obbligatorie, anche se poi su questa questione si è raggiunto un compromesso.

Tuttavia, fatti questi rilievi, dobbiamo riconoscere che veramente questo provvedimento è atteso dagli artigiani, i quali dovranno essere lieti dello sforzo compiuto dalla nostra Commissione per migliorare il testo venutoci dalla Camera. Per questa ragione voteremo favorevolmente.

DE BOSIO. È doveroso sottolineare che questa è la terza legge che il Parlamento approva in materia di sicurezza sociale, dopo quella a favore dei pensionati della Previdenza sociale e l'altra a favore dei coltivatori diretti.

È una nuova conquista sociale, che segna una ulteriore tappa verso la realizzazione del sistema, sempre auspicato dalla nostra Commissione, di assicurare a tutti l'assistenza di malattia.

Per questi motivi tutti i membri della nostra Commissione hanno collaborato alla formazione di questa legge, e confido che vorranno approvare il nuovo testo all'unanimità.

PRESIDENTE. Desidero esprimere un particolare ringraziamento all'onorevole relatore per la sua meritoria fatica.

Do ora lettura del testo completo e coordinato del disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

CAPO I.

Dell' obbligatorietà dell' assicurazione, degli elenchi nominativi degli assistibili e dei ruoli di riscossione.

Art. 1.

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Art. 2.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispet-

tivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma del successivo articolo 5.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato articolo 5.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

Art. 3.

La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutorî dall'Intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Prefetto.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'articolo 5, lettera *b)*, salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro 30 giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'articolo 4 che decide in via definitiva.

Art. 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica 3 anni.

CAPO II.

Delle persone assistibili e delle prestazioni.

Art. 5.

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono:

a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano

diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

1) il coniuge purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparate ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Art. 6.

Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento, da approvarsi a norma dell'articolo 17.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

CAPO III.

Degli organi provinciali di amministrazione.

Art. 7.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federa-

zione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera *a*).

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 3 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa.

Art. 10.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze;

e) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'articolo 17, lettera *c*).

Art. 11.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 13 membri di cui:

a) nove rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti di cui alla lettera *a*), e il vicepresidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi

designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali;

l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 23, da sottoporre all'approvazione dell'Intendente di finanza a norma dell'articolo 3;

n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 17, lettera *e*);

o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

CAPO IV.

Degli organi centrali di amministrazione.

Art. 15.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonchè il conto consuntivo;

b) eleggere ogni tre anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9;

c) eleggere ogni tre anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

Nel caso che il Presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

Art. 16.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria e del commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 17.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 23;

c) predisporre, entro 3 mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) ed *h*), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 12.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore.

Art. 20.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.

Art. 21.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Art. 22.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

CAPO V.

Del finanziamento e dei contributi.

Art. 23.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mu-

tue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *c*), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'articolo 5, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera *b*) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge.

Art. 24.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge, ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 23 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 6 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

Art. 26.

L'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 6 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.

Art. 27.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Art. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

In attesa che gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, di cui rispettivamente ai Capi III e IV della presente legge, siano regolarmente costituiti, le operazioni indicate negli articoli 2 e 3 devono essere compiute entro il 31 marzo 1957 dal Commissario straordinario previsto nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con l'assistenza della Commissione consultiva prevista nell'articolo 21, lettera *c*), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Commissario straordinario di cui al precedente comma deve inoltre:

a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

b) provvedere perchè le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 6, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 9 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

Il Commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'articolo 28 della presente legge, che concede il benestare medesimo sentita la Commissione consultiva prevista nello stesso articolo.

Art. 31.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.